

LXXVIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 9 MARZO 1899

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PALBERTI.

INDICE

Atti vari:

Comunicazioni della Presidenza (Cinquantesimo anniversario della difesa di Casale contro gli Austriaci) Pag. 2742

Proposta di legge (*Lettura*):

Comune di Rosarno (COLARUSSO) 2749

Disegno di legge (*Seguito della prima lettura*): 2749

Recidivi:

Oratori:

BONACCI 2771

CODACCI-PISANELLI 2777

DE FELICE-GIUFFRIDA 2749

FERRI 2775

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia* 2761-77

FRANCHETTI 2769

LUCCHINI L. 2767

NOCITO 2752

Interrogazioni:

Monete divisionali:

Oratori:

DE NAVA 2744

VACCHELLI, *ministro del tesoro* 2742

Avvocatura erariale di Napoli:

Oratori:

CHIAPUSSO, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici* 2744

DE FELICE-GIUFFRIDA 2745

Demani meridionali:

Oratori:

COLOSIMO, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio* 2746-47

GIULIANI 2746-48

Ritardo di un processo relativo all'arsenale di

Taranto:

Oratori:

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia* Pag. 2748

PALUMBO, *ministro della marineria* 2748

SANTINI 2748

Osservazioni e proposte:

Militarizzazione del personale ferroviario:

Oratori:

DE NAVA 2780

FERRI 2781

MANNA 2781

PANSINI 2779

PELLOUX, *ministro dell'interno* 2779-80

PIPITONE 2780

PRESIDENTE 2779-81

SUARDO A. 2780

TRIEPEI 2780

VOLLARO-DE LIETO 2780

Votazione nominale:

Passaggio alla seconda lettura del disegno di

legge: Militarizzazione del personale ferroviario. 2777-79

Mancanza del numero legale. 2782

La seduta comincia alle ore 14,5.

Fulci Nicolò, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Rampoldi, di giorni due; per motivi di salute, gli onorevoli: Del Buono, di giorni 15; Bosdari, di 8. (*Sono conceduti*).

Comunicazione.

Presidente. Dal sindaco di Casale è pervenuta al presidente della Camera la seguente lettera:

« Casale, 7 marzo 1899.

« *Eccellenza,*

« Nel giorno 26 volgente marzo, Casale, lieta dell'alta approvazione di S. M. il Re, festeggerà il cinquantesimo anniversario della propria difesa contro gli Austriaci (24 e 25 marzo 1849) col concorso di Associazioni operaie e militari della Città e del Circondario e colla commemorazione del fatto glorioso che sarà tenuta dall'onorevole Galimberti Tancredi.

« Mi onoro invitare V. E. alla patriottica cerimonia, la quale riuscirà ancora più solenne se, cogli illustri personaggi che in quel giorno qui converranno, Casale avrà la ventura di ospitare anche V. E.

« Col massimo ossequio,

« Di V. E.

« *Il sindaco*

« Firmato: avv. L. MANACCORDA. »

Secondo il consueto, il deputato di Casale, onorevole Enrico Calleri, e i deputati colà presenti saranno incaricati di rappresentare la Camera alla patriottica commemorazione.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima, secondo la deliberazione presa dalla Camera in seguito alla dichiarazione di urgenza fatta dal Governo, è quella dell'onorevole De Nava al ministro del tesoro « per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda di adottare per l'attuazione della legge pel ritiro dei buoni di cassa, e per la emissione delle monete divisionali. »

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Vacchelli, ministro del tesoro. Posso assicurare l'onorevole De Nava che sono già state date le disposizioni per le quali potrà se-

guire l'emissione della moneta divisionale d'argento senza che ne venga alcun danno o spostamento al commercio minuto. Già furono pubblicati i decreti con i quali si proibisce l'esportazione delle monete d'argento dallo Stato, e se ne regola l'uso nel pagamento dei dazi doganali.

Cominceremo nella seconda metà del marzo ad emettere i pezzi da una lira e da due lire, perchè pezzi da cinquanta centesimi non ne emettiamo ritenendo conveniente, in presenza delle monete di nichelio, di non emettere spezzati di argento da centesimi 50.

Perchè l'emissione degli spezzati segua senza scosse, si comincerà dal non rispondere i buoni di cassa in qualunque modo vengano nelle casse dello Stato.

Contemporaneamente all'adozione di questa misura si adopereranno, invece dei buoni di cassa, gli spezzati di argento. Cominceremo dall'adoperare quegli spezzati di argento che abbiamo nelle casse non vincolati, perchè come sapete, spezzati di argento nelle casse dello Stato se ne hanno per 157 milioni. Di questi, 110 sono vincolati e non si possono mettere in circolazione se prima non si sono ritirati ed annullati i buoni di Cassa. Gli altri 47 milioni sono a nostra disposizione. Noi pertanto cominceremo con questi; e poi man mano che i buoni di Cassa si ritirano, smobilizzeremo una quantità di pezzi da una e due lire, e così potremo avere altre monete di argento da poter spendere.

In seguito poi si stabilirà anche che i buoni di Cassa siano cambiati a richiesta in valuta d'argento; ma tutto questo gradualmente, affinchè il commercio sappia che non c'è alcuna premura e che ora può adoperare tanto le monete d'argento, quanto i buoni di Cassa da una e da due lire.

Forse l'onorevole De Nava avrà avuto qualche dubbio per le preoccupazioni, che si hanno da taluno, che l'emissione di questa moneta possa tornare di danno alle condizioni non liete del cambio per l'aumento della circolazione.

Ora io posso assicurarla, onorevole De Nava, che non vi sarà alcun aumento di circolazione bancaria a causa della emissione di questi spezzati, anzi che si avrà in fine una diminuzione della circolazione cartacea bancaria, vantaggio non ultimo, che avremo dalla emissione di questi spezzati.

Onorevole De Nava, bisogna che io spie-

chi qualche particolare circa l'andamento delle tesorerie affinchè le riesca chiaro quanto io ho detto.

Noi dunque abbiamo 47 milioni di spezzati d'argento che non sono vincolati nei buoni di cassa. Questi, poco tempo fa, erano in parte vincolati per i biglietti di Stato, ma, siccome noi avevamo oro e scudi d'argento disponibili, abbiamo sostituito oro e scudi, ed ora gli spezzati sono nelle casse, mentre prima vi erano marenghi e scudi, che poi è la stessa cosa. In sostanza abbiamo nelle tesorerie dello Stato più di 70 milioni di valuta fra oro, scudi e spezzati, i quali non si spendono materialmente, perchè non possiamo e non ci conviene metterli fuori, ma non è da credere che non si spenda il loro ammontare. Il loro ammontare si spende occorrendo in biglietti di banca, perchè, siccome la tesoreria è gestita dalla Banca d'Italia e si cumula insieme, per ciò che riguarda il servizio di cassa, la valuta di ragione dello Stato, colla valuta propria della Banca, la Banca stessa ha questa valuta nelle casse e invece di spendere la valuta spende i suoi biglietti, sia nei limiti della circolazione normale alla quale è autorizzata, sia anche in più, in quanto è permesso dalla legge che vi possa essere una ulteriore circolazione, quando sia completamente coperta da valuta equivalente. È appunto per la esistenza di questa valuta equivalente nelle casse, che può aver luogo una maggiore circolazione di biglietti di Banca.

Se, come credo, noi riusciremo a far accettare dalla circolazione oltre i 110 milioni di buoni di cassa anche i 47 milioni di spezzati d'argento, avremo raggiunto il vantaggio di far diminuire d'altrettanto la circolazione bancaria. (*Benissimo!*)

Creda, onorevole De Nava, che questo non è punto difficile. Qualcheduno potrà dire: come volete, se oggi la circolazione si accontenta di 110 milioni di pezzi da una e due lire in carta, come volete che in seguito possa assorbirne 157? La ragione è molto semplice e sta in ciò, che il popolo, soprattutto nelle campagne, assai più volentieri trattiene dell'argento, che dei buoni di cassa.

Francamente anche qualcuno di noi, se ha una piccola giacenza, come fondo di cassa per la sua famiglia, amerà meglio avere 100 pezzi d'argento da una e due lire, che non cento biglietti da una e due lire.

Questa non è una ipotesi arbitraria, poi-

chè abbiamo la statistica e ci sono gli esempi del nostro paese e dei paesi esteri, nei quali la circolazione degli spezzati d'argento perchè sodisfi ai bisogni del pubblico deve corrispondere ad un ammontare, che prima si diceva di sei lire, ma che ora si crede almeno di sette lire per ogni abitante. Invece, in tutto, di spezzati da una lira e da due lire ne abbiamo per meno di cinque lire. È vero che non occupiamo la circolazione propria dei pezzi da mezza lira, ma le mezze lire non rappresentano che una mezza lira nel conto di queste sette lire, che occorrono per la circolazione allo scopo di soddisfare le esigenze del commercio.

Ad ogni modo si può rimanere interamente tranquilli, che non avverrà nessun disagio per questo nella circolazione per un'altra ragione.

Siccome per la nostra legge monetaria in tutti i pagamenti di tasse di qualsiasi natura, meno i dazi doganali, gli spezzati d'argento sono ricevuti senza limite di somma, così, tutte le volte che contro le previsioni mie e contro ciò che accade negli altri paesi ed accadeva anche da noi in tempi normali, la circolazione minuta non avesse da assorbire tutti questi 157 milioni di spezzati d'argento, la parte eccedente i bisogni del commercio si riverserà nelle casse dello Stato, e noi potremo destinarli al fondo di garanzia dei biglietti di Stato a sostituire degli scudi e dell'oro che realizzeremo con un provvedimento molto semplice e senza che occorran leggi, trattandosi di disposizioni amministrative date dal ministro od anche dal direttore generale del tesoro, senza che occorra alcuna speciale disposizione.

Potrebbe forse darsi che i pezzi da due lire esercitassero qualche concorrenza nella circolazione ai biglietti di Stato da cinque lire. Perchè, si sa, che è fra le monete di taglio o valore più vicino che succede la concorrenza.

Secondo le mie previsioni non avremo questo fenomeno, ma se anche si manifestasse un certo ingombro nella circolazione dei biglietti di Stato per questo fatto della emissione degli spezzati d'argento, è già pronto il rimedio. Noi abbiamo una quantità di biglietti di Stato, undici milioni e più, che sono emessi a piena copertura ed in corrispondenza ad essi, indipendentemente da quegli altri

cento milioni di valuta che stanno a garanzia dei biglietti di Stato, abbiamo altrettanti scudi e monete d'oro immobilizzati nelle casse; quindi sarà molto facile ritirare dalla circolazione questi biglietti da cinque lire, che fossero esuberanti, se lo saranno, e valersi in loro vece, realizzandoli s'intende, degli scudi e delle monete d'oro.

Confido che queste mie dichiarazioni abbiano a soddisfare l'onorevole interrogante. Sono del resto disposto a dare alla Camera ogni notizia ulteriore circa il movimento delle monete, e dei cambi, tutte le volte che si ecciti una discussione in argomento.

Presidente. L'onorevole De Nava ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

De Nava. Sono lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro del tesoro. Egli avrà compreso che la mia interrogazione fu determinata dalle preoccupazioni da lui accennate e sorte principalmente in seguito a notizie poco esatte pubblicate dalla stampa. E debbo dichiarare che sono state pubblicate dalla stampa, la quale pareva che desse informazioni attinte a buone fonti. Però alcune notizie di questa stampa erano contraddittorie e tali da non comprendere veramente, quale fosse l'intendimento del Governo per l'attuazione della legge.

Ripeto che le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono molto ampie e giustificative, sia per quello che riguarda la non emissione momentanea delle monete da cinquanta centesimi per evitare l'ingombro delle monete di nickel e di rame, sia per l'intendimento di non aumentare la circolazione, di cui era molta preoccupazione.

Dichiarandomi quindi soddisfatto, sia delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, sia dell'aver egli con urgenza risposto a tutte le preoccupazioni generali sorte da questo fatto, attenderemo che l'attuazione di queste disposizioni sia conforme alle sue dichiarazioni.

Presidente. Verrebbero ora due interrogazioni dell'onorevole Bosdari, al ministro del tesoro, e al ministro degli affari esteri; però avendo l'onorevole Bosdari chiesto che queste interrogazioni vengano rimesse a domani, non potendo egli essere presente alla seduta d'oggi per ragioni di salute, ed essendo in ciò d'accordo con gli onorevoli ministri, queste interrogazioni rimarranno iscritte nell'ordine del giorno.

Segue la interrogazione dell'onorevole

De Felice--Giuffrida, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se creda regolare la condotta dell'Avvocatura erariale di Napoli, che, intervenendo, a nome del Regio Ispettorato ferroviario, in una causa tra la Società Adriatica e diversi impiegati ferroviari, nega, a danno di questi, ciò che hanno dichiarato alla Camera diversi ministri e ciò che risulta dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. L'argomento sollevato dall'onorevole De Felice è di una grandissima gravità, e potrebbe dirsi che esorbita dai limiti di una semplice interrogazione. Si tratta in definitiva di sapere quale sia stata e possa essere la condotta del Governo nelle vertenze giudiziarie fra gli impiegati ferroviari e le Società esercenti, e nelle relazioni fra il Governo e le Società medesime. Come la Camera vede, la questione sta tutta nell'interpretazione del famoso articolo 103 del capitolato d'esercizio, ed è una questione che è stata dibattuta molte volte nei tribunali ottenendo soluzioni diverse, di cui alcune favorevoli agli impiegati ferroviari, altre favorevoli alle Società; è una questione che è stata portata anche qui nella Camera, ed ha dato luogo a discorsi in vario senso, ed è stata anche più volte discussa fra l'Ispettorato e le Società esercenti. Entrare quindi in questo argomento per vedere quale possa essere la portata dell'articolo 103, credo che sia cosa che supera certamente l'importanza di una semplice interrogazione.

Tuttavia, siccome io desidero essere deferente verso l'onorevole De Felice, gli darò alcune brevissime spiegazioni.

Essendo sorta questione fra la Società Mediterranea ed alcuni suoi impiegati provenienti dalle disciolte ferrovie Romane solo agli effetti degli aumenti di stipendio, se dovessero o meno ritenersi in vigore gli antichi organici, la Società, credendo di essere stata lesa da una sentenza emanata a favore degli impiegati, chiamò in giudizio anche il Governo. L'Avvocatura erariale che rappresentava il Governo, produsse, in una di queste cause, una comparsa che non è perfettamente consentanea alle conclusioni della Commissione d'inchiesta, e la fatalità ha voluto che questa comparsa portasse la stessa data della

pubblicazione della relazione della Commissione.

Non appena al Governo furono note le conclusioni di questa relazione, conclusioni che non poteva conoscere prima di quella epoca, ha disposto perchè tutto fosse possibilmente sospeso da parte dell'Avvocatura erariale di Napoli, ed ha subito in proposito richiamato l'attenzione dell'Avvocatura generale erariale, sollecitandola a fissare i criteri secondo i quali le dipendenti Avvocature erariali dovessero, in avvenire, stabilire la loro condotta nelle difese dell'Amministrazione, allorché questa fosse chiamata ad intervenire in analoghe contestazioni giudiziali fra impiegati ferroviari e le Società esercenti.

Il Ministero dei lavori pubblici si atterrà scrupolosamente ai criteri di giustizia, e sarà lieto di uniformarsi alle conclusioni della Commissione d'inchiesta quando queste saranno divenute definitive dopo le eventuali eccezioni delle Società e le deliberazioni del Parlamento.

Confido che l'onorevole De Felice non desideri di sapere di più, su questo argomento, e voglio credere che egli si convincerà pure che il Ministero, nel determinare la sua condotta relativamente a questa questione così delicata, non si allontanerà mai da quei sentimenti di giustizia cui ho precedentemente accennato.

Presidente. Onorevole De Felice..

De Felice-Giuffrida. Prego l'onorevole sotto-segretario di ritenere che nessuna questione che interessi un servizio pubblico, può dirsi che esorbiti dai limiti del controllo parlamentare.

Chiapusso, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici. Non ho detto questo; ho detto: dai limiti di un'interrogazione.

De Felice-Giuffrida. Ha detto: dai limiti di un'interrogazione?

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Sì, ed è ben diverso!

De Felice-Giuffrida. Realmente la questione è così grave, che meriterebbe un esame assai più profondo di quello che consentano i cinque minuti che sono lasciati agli interroganti.

Però l'onorevole sotto-segretario ha posto la questione in un modo nel quale io che sono l'interrogante non credevo che dovesse esser posta.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha

detto che si tratta della questione gravissima riflettente l'interpretazione dell'articolo 103 delle Convenzioni ferroviarie.

Ma la mia interrogazione ha per iscopo di conoscere come l'Avvocatura erariale di Napoli si sia presentata innanzi al magistrato per negare ciò che era stato detto alla Camera da ministri e che fu in seguito esplicitamente confermato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il fatto, dunque, è questo: che la Cassazione di Napoli, con sentenze del 7 maggio e del 5 luglio, in causa Di Salvo e Società Mediterranea, aveva dato ragione agli impiegati ferroviari. Altre cause sopraggiunsero, promosse sempre dagli impiegati ferroviari contro le Società ferroviarie; le quali allora, per parare il colpo, citarono in giudizio il Ministero dei lavori pubblici; e questo, rappresentato dall'Avvocatura erariale di Napoli, venne, in sostanza, a smentire ciò che era stato dichiarato dagli stessi ministri.

Vede, dunque, l'onorevole sotto-segretario, che altro è l'interpretazione dell'articolo 103 delle Convenzioni, ed altro è l'artificio usato dall'Avvocatura erariale di Napoli, smentendo cose vere. È vergognoso difendere così sfacciatamente le Società contro gli impiegati. Ed io domandavo al ministro dei lavori pubblici se ritenesse regolare (avevo scritto *onesto*; ma poi lasciai questa parola, per rispetto alla dignità della Camera) se ritenesse regolare la condotta di un funzionario pubblico che aveva smentito le stesse verità che erano state affermate in piena Camera.

Ma l'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che esaminerà la questione; che questi funzionari pubblici non ismentiranno più ciò che adesso risulta dagli atti della Commissione d'inchiesta; ed io posso dichiararmi soddisfatto.

Presidente. Viene ora l'interrogazione che l'onorevole Radice ha rivolto al ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere « se sia vero che intenda sopprimere le agenzie postali affidate all'esercizio privato. »

A questa interrogazione se ne allaccia un'altra dell'onorevole De Nicolò...

Radice. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Radice. Il ministro delle poste e dei telegrafi mi fa ora pervenire un biglietto nel quale, dichiarandomi di esser indisposto, mi prega di rimettere ad altro giorno la mia

interrogazione. Io, augurando all'onorevole ministro una sollecita guarigione, dichiaro di non avere nessuna difficoltà di differire la mia interrogazione; purchè rimanga iscritta al suo posto nell'ordine del giorno.

Presidente. Sta bene.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Giuliani al ministro di agricoltura e commercio « per sapere per quali ragioni il Governo indugia a presentare il disegno di legge sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno e in Sicilia da tempo discusso dall'altro ramo del Parlamento, non ostante la promessa del ministro che lo avrebbe presentato nella prima quindicina del mese di febbraio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Colosimo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. L'onorevole Giuliani nella sua interrogazione afferma che il ministro di agricoltura e commercio aveva promesso di presentare nella prima quindicina del mese di febbraio la legge sui Demani alla Camera: ed io non lo metto in dubbio; ma poichè esiste, come ebbi a dire ad un altro interrogante, all'onorevole Lojodice, una Commissione incaricata dal ministro di studiare la riforma e di riferirne, ed essa non ha ancora compiuto il suo lavoro, ciò spiega il ritardo nel presentare la legge alla Camera. E mi consenta l'onorevole Giuliani di dirgli poi, che, per quanto sia sincero il riguardo che il ministro ha per i suoi predecessori, che avevano presentato altre proposte di legge sulla materia, pure è ovvio che abbia anch'egli il diritto di rivedere il disegno di legge, di studiarlo e di proporvi, ove ne sia il caso, altre modificazioni.

L'onorevole Giuliani poi non può ignorare che molti sono stati i disegni di legge sulla materia; vi è stato un progetto dell'onorevole Lacava, attuale ministro dei lavori pubblici, ed un contro progetto dell'Ufficio centrale del Senato; un progetto dell'onorevole Boselli ed un altro contro progetto dell'Ufficio centrale del Senato; un progetto dell'onorevole Barazzuoli ed infine uno dell'onorevole Guicciardini, e fu questo precisamente che ebbe l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Ora spero che l'onorevole Giuliani e gli amici che lo hanno indotto a presentare questa interrogazione, vor-

ranno riconoscere che abbia anche il ministro attuale, visti tali precedenti, il diritto di potere con piena coscienza studiare la materia e poi ripresentare le proposte al Parlamento.

Posso perciò assicurare l'onorevole interrogante che appena gli studi saranno completi, sarà cura del ministro di presentare il progetto, così come ha fatto per altri, quello ad esempio per l'adulterazione dei vini che fra pochi giorni sarà presentato alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuliani.

Giuliani. Onorevole sotto-segretario di Stato, io anzitutto debbo fare una dichiarazione, quella cioè di molto ossequio e di molta amicizia per Lei, come anche di stima ed amicizia per il ministro. Ma non siamo affatto d'accordo su quanto ha potuto dire, poichè la mia interrogazione fu presentata spontaneamente e per santissimo scopo tutto obbiettivo, con molta modestia, perchè invece di presentare un'interrogazione avrei dovuto presentare addirittura un'interpellanza. E le ragioni sono diverse, ma io mi limito a dirne due.

Non so come si possa disconoscere l'importanza di un disegno di legge che avrebbe dovuto già essere stato discusso e che non viene in discussione! Per affermare quello che io dico, basta semplicemente ricordare, che è circa un secolo che dura la pendenza dei demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno ed in Sicilia e mai non venne risolta; ma lasciamo i secoli e veniamo agli anni: nel 1893 fu presentata la legge al Senato e nel 1894 il 16 luglio fu approvata con 62 voti su 95 votanti: 32 contrari e uno solo astenuto; posteriormente, si credette di doverla ancora modificare.

Io, per avvalorare più ancora quello che dico, citerò le parole con le quali incomincia il disegno di legge, quelle con le quali finisce la relazione senatoriale. Dice il primo: « Il disegno di legge sui demanii comunali nelle provincie del mezzogiorno ed in Sicilia, presentato al Senato nella tornata del 10 febbraio 1893, era diretto a risolvere, sotto tutti gli aspetti, la questione dei demanii, la quale nel periodo di quasi un secolo non ha perduto del suo interesse. Si può anzi dire che la necessità di risolverla con sollecitudine è più che mai viva ed urgente. »

E la relazione senatoriale conclude col

dire che si affrettasse questo disegno di legge che era (senza che io debba ora leggerlo tutto) esclusivamente nell'interesse di poveri diseredati.

Quando nel 13 aprile 1897 si fece ressa perchè si discutesse questo disegno di legge, alla Camera si trovò mezzo di rimandarlo e la relazione del compianto onorevole Rinaldi presentata nella seduta del 3 marzo 1898 ebbe la medesima sorte. Posteriormente il 14 dicembre detto, l'amico onorevole Lojodice presentò un'interrogazione e si meravigliò col ministro perchè non presentava il disegno di legge non ostante che fossero passati alcuni mesi dacchè era al potere. Ora Ella proprio, onorevole sotto-segretario di Stato, è venuto a rispondere a me precisamente le stesse parole che allora disse all'interrogante. E concludeva: « Abbia dunque un pò di pazienza il collega e vedrà che quanto prima i suoi desiderii saranno soddisfatti. » Ma io domando: quando verrà questo momento in cui saranno soddisfatti questi voti!

Colosimo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Quando sarà opportuno.

Giuliani. Ebbene io lascio stare tutta questa opportunità perchè è assodata. Basta ripetere che, quando il Senato ha approvato questo disegno di legge, io credo che non si debbano aggiungere altre parole per dimostrarne l'importanza e l'urgenza.

Debbo constatare che il ministro, proprio da quel posto confermò a me, presenti anche il suo collega dei lavori pubblici, onorevole Lacava, insieme all'onorevole Talamo, all'onorevole Vischi, all'onorevole Lojodice, all'onorevole Venezia, all'onorevole Torraca, all'onorevole De Amicis, che fra 15 giorni, cioè nella prima quindicina del decorso febbraio, la legge sarebbe stata presentata.

Ora, onorevole sotto-segretario di Stato, Ella si mette in una brutta condizione venendo sempre alla Camera per questo disegno di legge a farla da Cireneo! Perchè non è venuto il ministro a dire quali sono le ragioni recondite per cui ha indugiato a presentare il disegno di legge?!

Non intendo fare la minaccia di presentare un'interpellanza: so come vanno a finire anche le interpellanze quando non si desiderano dal ministro.

Faccio affidamento in Lei, onorevole sotto-segretario; si renda interprete davvero verso il ministro affinché presto si realizzi questo

desiderio di tutti e forse più che di me, degli altri colleghi i quali hanno sostenuto questo disegno di legge, di quei signori di quella parte della Camera (*Accenna all'estrema sinistra*), che ne dovrebbero aver desiderio, e invece nessuno ha interloquito in proposito. Finiscano le vane promesse ed io quindi, onorevole sotto-segretario di Stato, non presento, almeno per conto mio, nessuna interpellanza, la facciano i miei colleghi, se credono...

Presidente. Onorevole Giuliani, sono trascorsi i 5 minuti.

Giuliani. Onorevole presidente, parlo poche volte alla Camera, mi consenta poche altre parole attesa l'importanza dell'argomento.

Perchè dal ministro immediatamente si è promesso che si presentava la legge sulla sofisticazione dei vini sol perchè si era presentata un'interrogazione in proposito? Ora io vorrei che si fosse tutti trattati alla medesima stregua tenendosi nel debito conto specialmente le cose di maggiore importanza.

Colosimo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Colosimo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Mi consenta la Camera che io risponda poche parole all'onorevole Giuliani.

Non è esatto che la legge sull'adulterazione dei vini sarà presentata presto alla Camera, sol perchè un nostro collega abbia presentata un'interrogazione. Che un collega abbia presentata una interrogazione, sarebbe solo prova della premura da lui presa per questo grande interesse dell'economia nazionale.

E non è stato un solo collega che abbia presentato sulla materia la interrogazione: credo che abbiano fatto lo stesso l'onorevole Ottavi, l'onorevole Mancini, l'onorevole Molmenti ed altri colleghi, ed essi, appunto per l'interesse grande della cosa hanno fatta istanza perchè la legge venisse con certa sollecitudine presentata.

E se questo disegno di legge vien presentato prima dell'altro sui Demanii, è perchè la Commissione nominata dal ministro ha potuto riferire a lui prima su di uno che sull'altro disegno di legge.

Vede dunque l'onorevole Giuliani che non è per la minaccia di una interrogazione che questa legge si presenterà; nè per la minac-

cia di una gradita interpellanza che egli annunzia di voler presentare, il ministro si deciderebbe, se non fossero compiuti gli studi, a presentare il disegno di legge che egli ha invocato con la sua interrogazione.

Non capisco poi a che cosa abbia voluto alludere l'onorevole Giuliani quando ha fatto accenno a questa parte della Camera (*estrema sinistra*). Perchè io credo che la legge sulla quale egli ha richiamata la nostra attenzione, essendo d'interesse generale, opino che anche i nostri colleghi di questa parte della Camera faranno plauso al ministro quando la presenterà.

Respingo poi, me lo consenta l'onorevole Giuliani, la sua affermazione che io sia venuto qui a far da Cireneo, perchè è il ministro che avrebbe dovuto rispondere alla interrogazione. No, io sono qui, venuto a rispondere e per l'autorità di cui sono rivestito come sotto-segretario di Stato e perchè alle interrogazioni hanno facoltà di rispondere precisamente i sotto-segretari di Stato... (*Interruzione del deputato Giuliani*)... non perchè il ministro abbia avuto tema o difficoltà a rispondere lui alla interrogazione. E non ho bisogno di aggiungere che le mie dichiarazioni le ho fatte dietro preventivo accordo col mio Capo il quale, se fosse presente, son sicuro, non risponderebbe diversamente all'onorevole interrogante. (*Commenti*).

Giuliani. Non lo metto in dubbio! Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ormai non può più parlare.

Giuliani. Ma è per fatto personale, perchè l'onorevole sotto-segretario ha cominciato a rispondere mostrando quasi che l'impegno col ministro non fosse avvenuto. Io ho citato invece sette o otto deputati, fra cui lo stesso onorevole Lacava, che si unì a noi quando pregammo il ministro di presentare la legge. Ora non so dove il ministro sia andato; ma non mi si accusi di aver detto cosa che possa offendere l'onorevole sotto-segretario di Stato, che, si sa, ha tutta l'autorità...

Presidente. Onorevole Giuliani, Ella non ha più facoltà di parlare.

Viene la interrogazione dell'onorevole Santini, al ministro della marina, « sul soverchio ritardo del processo per i continuati furti nel Regio arsenale marittimo di Taranto, così che gli imputati, taluni dei quali

presunti innocenti, siano da due anni in arresto preventivo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Palumbo, ministro della marina. Debbo dire all'onorevole Santini che, quando si verificarono i fatti di Taranto, furono rimessi tutti gli atti relativi all'autorità giudiziaria la quale procede a norma di legge. E tanto interessa all'amministrazione della marina il sollecito disbrigo di questa causa che si sono anche fatte premure presso l'onorevole guardasigilli affinché la soluzione della causa sia sollecita. Così stando le cose, io non potrei emettere alcun parere in proposito prima che l'autorità giudiziaria si sia pronunziata.

Presidente. Onorevole Santini...

Santini. Ringrazio l'onorevole ministro della cortese sua risposta e, dichiarandomene soddisfatto, lo prego vivamente di sollecitare il suo collega guardasigilli, affinché il processo di Taranto abbia presto una soluzione esauriente, giacchè si afferma esservi fra gli arrestati degli innocenti. Anzi, poichè vedo presente l'esimio amico mio, l'onorevole ministro di grazia e giustizia, mi permetto di fargli osservare che, mentre la Giustizia, in fatti, come quello di Taranto per i quali dovrebbe veramente esser sollecita, procede tanto a rilento, in altri casi essa si pronunzia con soverchia fretta.

Citerò un fatto.

Nel mercato del pesce a San Teodoro, qui a Roma, esistevano grandi camorre, contro le quali intervenne l'autorità politica che riuscì a fare arrestare 14 individui pregiudicati, che si trovavano in possesso di armi proibite. Ebbene, l'autorità giudiziaria, con uno zelo che io vorrei mettesse appunto anche nel processo di Taranto, ritenne innocenti tutti quei signori, dichiarando che i coltelli servivano loro per isventrare il pesce, mentre io ritengo servissero alla laparotomia degli uomini.

Concludo pregando caldamente il guardasigilli, prima, di sollecitare di più il processo di Taranto, in secondo luogo, di invitare i pretori ad essere meno benevoli verso gli accoltellatori della specie di quelli del mercato di San Teodoro.

Presidente. Onorevole ministro guardasigilli, desidera forse di parlare?

Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia. Poichè l'onorevole Santini anche a me si è

rivolto, gli do affidamento che terrò nel debito conto le sue osservazioni circa i ritardi che si verificano in alcuni processi; e non mancherò di insistere perchè sia provveduto colla sollecitudine che è possibile, in conformità agli interessi della giustizia.

Presidente. Essendo trascorsi i 40 minuti, sono per oggi esaurite le interrogazioni.

Lettura di una proposta di legge.

Presidente. Si dia lettura della proposta di legge del deputato Colarusso.

Fulci, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Colarusso.

Art. 1.

Il comune di Rosarno nella provincia di Reggio Calabria è separato dalla pretura di Laureana di Borello ed aggregato a quella di Palmi.

Art. 2.

Con Decreto Reale sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Presidente. D'accordo fra l'onorevole ministro e l'onorevole proponente sarà poi fissato il giorno dello svolgimento di questa proposta di legge.

Seguito della discussione in prima lettura del disegno id Legge sui delinquenti recidivi.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in prima lettura del disegno di legge sui delinquenti recidivi.

Proseguendo nella discussione, ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

De Felice-Giuffrida. Quando a nome della scuola classica di diritto criminale ha parlato il professor Luigi Lucchini, ed a nome della scuola positiva ha parlato Enrico Ferri, ed entrambi hanno conchiuso combattendo il disegno di legge sui recidivi, si può dire che la scienza abbia pronunziato la sua parola, condannando definitivamente il progetto ministeriale.

Se la Camera si lasciasse consigliare dalla parola serena della scienza, noi dovremmo rinunciare a parlare, e votare contro. Ma, nei tempi che corrono, la Camera non discute serenamente: molti parlano contro e votano a favore, sì che malgrado che la voce elevata della scienza abbia condannato, non è mai troppo opporre una convinzione, una opinione,

un giudizio, se non altro, per confondere le coscienze malleabili.

Epoichè, tanto l'onorevole Lucchini, quanto l'onorevole Ferri hanno studiato e conoscono l'organizzazione delle nostre carceri entrando per breve ora, come cultori delle discipline penali, permettete a me, che sono stato a lungo inquilino delle carceri, e che conosco, per esperienza, sistemi, uomini e cose, di parlarvi in nome dell'esperienza.

Una voce a sinistra. Dura esperienza.

De Felice-Giuffrida. Ah sì, ben dura esperienza!

Ebbene io posso dire, per esperienza, che tutti i sistemi nei quali i detenuti sono costretti a fare vita in comune, non possono essere considerati altrimenti che come vere e proprie scuole del delitto. E il sistema che ci si propone, il quale non toglie questo inconveniente gravissimo, anzi lo aggrava, riuscirà sicuramente assai più dannoso di tutti i sistemi penali finora conosciuti.

Questa tesi è stata dibattuta nel Congresso penitenziario di Roma, nel quale fu posto il seguente problema: se sia possibile mutare il sistema delle pene di breve durata in modo da evitare il contatto dei condannati.

Alla discussione, molto elevata, parteciparono parecchie illustrazioni italiane, che ora fanno parte di questa Camera: vi partecipò, se non erro, l'onorevole Ferri, vi partecipò sicuramente l'onorevole Lucchini, vi parteciparono il Garofalo, il Nocito ed altri. La conclusione fu che da tutti venne riconosciuto dannoso il sistema che accomuna i detenuti.

E non capisco davvero come, dopo questi elevati dibattiti, ai quali, per mezzo dei suoi rappresentanti, partecipò anche il Governo, si venga adesso a proporre la relegazione, che è l'inasprimento di un sistema così universalmente combattuto. Altro che questione di lavoro, cui accennava ieri un egregio oratore!

Si disse: se i detenuti non lavorano, non mangiano! Ma i condannati vogliono tutti lavorare: almeno il 99 per cento di essi cerca e domanda lavoro.

A dimostrare la illogicità del sistema proposto basterebbe soltanto la contraddizione in cui è caduto, a pochi giorni di distanza, l'onorevole presidente del Consiglio; egli, rispondendo all'onorevole Costa, pochi giorni

fa, sulla questione del domicilio coatto, deplore l'esistenza di quell'istituzione, considerandola come una scuola del delitto. Ma che cosa è, onorevole Pelloux, la relegazione, che voi ci proponete, se non l'inasprimento del domicilio coatto, che voi stesso avete condannato? La condanna, che voi avete pronunziato contro il domicilio coatto, è la condanna più sicura del sistema che oggi proponete!

Quali sono i principali effetti della relegazione? Eccoli: allontanamento del delinquente dalla società normale; vita in comune coi peggiori delinquenti; associazione inevitabile fra di loro; esempio continuo di piccola camorra, di piccolo scrocco, di piccolo furto; il valore ed il merito individuale posti sulla punta del coltello. Potete essere laboriosi come Franklin, abili come Watt, voi non valete nulla, in quella società corrotta, se non avete la forza di aggredire, l'abitudine di simulare, il coraggio di mentire, specialmente dinanzi al personale di custodia.

Chi vuol vivere là è necessario che si sottoponga a questo tenore di vita, altrimenti è un individuo completamente perduto. Di maniera che il tristo, il depravato, l'incorreggibile trova in quella società corrotta il suo ambiente, vi comanda, vi tiranneggia, ciò che gli è impedito di fare nella società normale; l'uomo non del tutto depravato o è costretto a sottoporsi a quella triste esistenza che non so se possa dirsi sociale, o cade vittima della depravazione altrui.

Guardate gli effetti del sistema attuale, non elevato ancora a quella dignità di scuola di perfezionamento del delitto cui pare vogliate elevarlo con i provvedimenti sui recidivi. Su 193,016 recidivi, in Francia, dal 1841 al 1850 (quando ancora non esistevano le leggi presenti) ben 887 per mille provenivano dalle carceri nelle quali i detenuti facevano vita in comune. Il Lombroso ha notato che in Italia questa cifra diventa ancora più grave, perchè i recidivi raggiungono quasi il cento per cento dei liberati dal carcere.

Ed allora a che cosa vale l'esperienza? Io credo che l'esperienza dovrebbe insegnarvi qualche cosa e persuadervi, se non altro, a non peggiorare il sistema. Ma il Governo non si cura tanto della delinquenza: è d'altro che si occupa!

L'altro giorno, facendo una confessione che parve ingenua, l'onorevole presidente del Consiglio disse lo scopo vero per cui ha presentato questo disegno di legge. Egli accennò infatti al numero straordinario di recidivi che, secondo lui, prendono parte ai disordini nei giorni di tumulto. L'onorevole Lucchini mi pare che rispondesse qualche cosa in proposito.

L'onorevole presidente del Consiglio può dimenticare la parola della scienza, ma non può dimenticare la voce dei fatti. Nel 1894, durante i moti di Sicilia, pochi furono i recidivi chiamati davanti ai Tribunali per rispondere di quei moti. Nel 1898 a Napoli, a Firenze, a Milano, un numero esiguo di recidivi è stato sottoposto al giudizio dei tribunali militari di guerra; sicchè si può dire che i fatti smentiscono le prevenzioni dell'onorevole presidente del Consiglio, e la logica nascente dalle prove deve indurre la Camera a votare contro la legge. E si che i delinquenti recidivi vengono arrestati con grande facilità, sia perchè assai ben conosciuti dagli agenti della forza pubblica, sia perchè in quei momenti di eccitazione gli agenti vogliono trovare qualcuno su cui sfogarsi, e questo qualcuno lo trovano sempre nei recidivi. Malgrado ciò, la cifra dei recidivi è così esigua, che mostra evidentemente il nessun fondamento delle preoccupazioni del Governo.

Ma l'onorevole ministro di grazia e giustizia dirà a me, come ha detto nella relazione che precede la legge: noi non facciamo che seguire, presso a poco, il sistema francese. Mi permetta di dire l'onorevole ministro che l'attuale disegno di legge non segue affatto il sistema francese, o lo segue male. La legge Beranger, infatti, alla quale si è ispirato il Governo, non limita i provvedimenti a quelli escogitati dall'onorevole ministro di grazia e giustizia; ma mira, da un canto, ad attenuare la pena, dall'altro ad aggravarla.

Ad attenuare la pena, per dare la possibilità al delinquente, non del tutto depravato, di riabilitarsi; ad aggravarla contro il delinquente ostinato nella depravazione.

Ecco che cosa stabilisce testualmente la legge francese: « Nei casi di condanna, se l'accusato non ha subito precedenti condanne al carcere, per crimine o delitto comune, le Corti e i tribunali possono ordinare, nello

stesso giudizio, che si soprasseda alla esecuzione della sentenza.

« Se, durante il lasso di cinque anni, il condannato non subisce una nuova condanna al carcere, o ad altra pena più grave, per crimine o delitto comune, la condanna si riterrà come non avvenuta. »

Dunque, se subisce un'altra condanna, il condannato dà prova di depravazione, e la pena, aumentata dalla responsabilità della recidiva, si aggrava, e colpisce maggiormente il depravato. Ma se ha commesso soltanto un primo fallo, egli è messo nella condizione di poter ripararlo. Ed i benefici che nascono dalla non esecuzione della prima sentenza non sono scarsi, nè di poca importanza; sopra tutto perchè la condanna non viene iscritta nella fedina criminale, se non quando il delinquente è recidivo.

E voi sapete, onorevoli colleghi, che cosa significhi l'iscrizione della condanna nella fedina criminale. L'individuo che, per un errore, per un eccesso momentaneo, per una passione superiore alla sua volontà, non per depravazione d'animo, ha commesso un primo fallo, è condannato ad una pena temporanea dalla legge, ma dalla società è condannato a vita; perchè, iscritta la condanna nella sua fedina criminale, non ha più la possibilità di trovare occupazione e lavoro!

Invece il sistema dell'alleviamento della pena introdotto dalla legge francese, dà risultati che a noi sembrano addirittura incredibili.

Il Belgio, che ha adottato quel sistema in forma assai più larga e più razionale di quello che abbia fatto la stessa Francia, guardate quali risultati ha ottenuto (sono queste le sole statistiche che ho potuto procurarmi): a Bruxelles sopra 1363 condanne condizionali si sono avute 40 ricadute; a Lovanio, su 676 condanne, 7 ricadute; ad Anversa, su 923 condanne, 16 ricadute; a Malines, su 81 condanne, 1 ricaduta; a Turnhout, su 49 condanne, nessuna ricaduta, a Gand su 599 condanne 2 ricadute, ecc. In tutto su 8696 condanne condizionali, dal giugno 1888 al dicembre 1889, non si sono avute che 192 ricadute, mentre voi, con i vostri sistemi penali, avete la ricaduta di tutti ed è con tali sistemi che combattete la recidiva!

E si spiega la scomparsa dei recidivi. Il condannato evita il contatto dei più depravati. Rimanendo sospesa la prima con-

danna, teme gli effetti della prima e quelli più gravosi della seconda, che si sommerebbero; e voi sapete che la pena minacciata ispira assai più timore della pena applicata. Di più: non ha la fedina criminale macchiata e non gli riesce impossibile di darsi al lavoro.

Col sistema della relegazione il Governo non propone nemmeno di mettere il recidivo nelle medesime condizioni nelle quali la legge francese mette il deportato. Nel nostro caso, come voi vedete, abbiamo un sistema identico a quello già adottato per il domicilio coatto: le medesime colonie, le medesime isole, quasi i medesimi regolamenti. Secondo il vostro sistema, i delinquenti vengono ammassati, confusi, spinti al delitto ed alla depravazione.

Molto diversa invece è la deportazione quale è applicata nella repubblica francese: i deportati, secondo la legge del 1872, dopo cinque anni di buona condotta, ottengono la concessione di un tratto di terreno che essi lavorano nel proprio interesse: e dopo, se producono tanto da poter mantenere la propria famiglia, il Governo della repubblica francese, a sue spese, vi manda la famiglia.

Si che il signor Proust, procuratore generale presso la Corte di Amiens, quando prese ad esaminare la sorte dei deportati, in un discorso pronunziato all'inaugurazione dei lavori giuridici, fece la felice osservazione che « la recidiva dei forzati liberati era prima, in Francia, del 95 per cento, mentre le statistiche delle colonie penali e quelle delle grazie dimostrano che 25 per cento almeno dei deportati ottengono proposte favorevoli, basate sopra fatti precisi e provati. » E aggiunse: « Il dipartimento della giustizia ha constatato, a più riprese, esaminando il lavcro annuale delle grazie, che, fra gl'individui raccomandati alla clemenza del Governo, figurano uomini che prima erano segnalati, nelle prigioni di Francia, come pericolosi, incorreggibili e fatalmente perduti. »

È questa, onorevole ministro, la via che conduce all'emenda. Il condannato, per avere un tratto di terreno da coltivare per suo conto, impone a sè sacrifici che noi molte volte non comprendiamo, e maggiori sacrifici s'impone per poter richiamare a sè la sua famiglia! Ma, coi sistemi che proponete adesso, voi trattate i delinquenti come tanti nemici!

La società infatti si cura di migliorare le razze dei cavalli, si cura di ammansare anche

le bestie feroci, ma non pensa a guarire, con provvedimenti economici e sociali, questa classe inferiore che voi destinate alle vostre isole.

I recidivi, è vero, sono temibili; ma essi non possono dirsi che in parte responsabili. Responsabile più di loro è la società, responsabili siete voi, che tenete tanta parte del popolo in uno stato d'inferiorità economica e morale che spinge al delitto!

Ma questa legge diventa iniqua quando considera alla stessa stregua il delinquente comune, e, diciamolo pure così, il delinquente politico. Non dica il ministro, come ha fatto nell'ultima seduta, presentando la legge, che i reati politici sono completamente esclusi da questa legge.

Più delle parole vale il fatto: e il fatto dice che sono passibili della pena della relegazione coloro che cadono sotto la sanzione degli articoli 246 e 247: istigazione a delinquere; e coloro che sono puniti colle pene stabilite dagli articoli 248 a 251: associazione a delinquere. Ve lo ha detto ieri l'onorevole Ferri: con questi articoli i magistrati italiani hanno punito sovente coloro che nutrono ideali santissimi.

Concludendo: io, che chiamai un'aberrazione politica i provvedimenti contro la stampa e contro il diritto di riunione e di associazione, credo che non meritino altro titolo che quello d'iniquità giuridica i provvedimenti che si discutono ora.

Invano il Governo ha voluto separare la discussione di questo disegno di legge, da quella dei disegni di legge che ha chiamato di carattere politico. Lo scopo è unico. Con quei disegni di legge avete voluto colpire la stampa ed il diritto di riunione e di associazione; con questo, comprendendovi gli articoli 246, 247, 248 al 251, voi volete punire il pensiero.

Se non fosse così, non comprenderei questo disegno di legge, che accumuna in una medesima pena tanto i recidivi comuni quanto coloro che mantengono salda la loro fede, ed incontaminato il loro ideale, malgrado ogni persecuzione. E voi sapete che fra gli uni e gli altri infinita è la distanza: il delinquente recidivo, se persiste, è messo nella categoria degli incorreggibili; se non persiste ha diritto di rientrare nella società, col titolo dell'emenda; l'uomo d'incorruttibile fede politica, viceversa, se persiste è un eroe; se non

persiste assume la figura del vile e del traditore.

Sicchè la patria decreta monumenti nazionali a Mazzini ed a Garibaldi, che persistono; mentre...

(Le parole con cui l'oratore, tra i rumori della Camera, chiude il suo discorso, per ordine del presidente sono soppresse).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io non so più cosa resti ad introdurre in questo disegno di legge, perchè, sembrami, vi sia entrato di tutto. Abbiamo sentito parlare di antropologia e di antropometria criminale, di delinquenti nati o da nascere, di delinquenza atavistica, od acquisita, di scuola classica e di scuola positiva o romantica, come meglio vi piaccia chiamarla: e perfino abbiamo sentito il buon Giusti tratto in ballo dall'onorevole De Felice-Giuffrida nelle ultime parole del suo discorso.

De Felice-Giuffrida. Non voleva condannare il Giusti, io!

Nocito. Mi par che sia tempo di ammainare le vele e raccogliere le sartie e terminare anche questa discussione. (Bene!) Dichiaro subito che voterò contro questo disegno di legge, perchè lo credo ingiusto nella sua parte tecnica, non necessario nel suo principio costitutivo, inapplicabile nella sua esecuzione.

Prima di tutto osservo essere strano che in un disegno di legge, in cui si tratta di istituire o una pena vera e propria, o meglio un provvedimento coercitivo di polizia, non si cominci dal dichiarare in che consista questa pena o coercizione, cioè la relegazione. La legge francese, che è stata presa a modello, comincia col suo articolo 1° a definire in che consista la relegazione, e noi avevamo tanto più bisogno di saperlo, in quanto il Codice penale sardo del 1859, esteso poi a quasi tutta l'Italia, aveva la pena della relegazione, ma questa consisteva nella detenzione in una fortezza od altro luogo fortificato.

La nostra legge di pubblica sicurezza definisce in che cosa consistono il domicilio coatto e l'ammonizione. Il nostro codice penale definisce il *confino* e le altre pene. Doveva adunque il disegno di legge cominciare *ab ovo*, e dire che cosa vuole. La relazione ministeriale promette una definizione della relegazione, perchè dice che col regolamento sarà stabilito che la relegazione potrà consi-

stere nel concentrare i recidivi in date località all'uopo stabilite, ovvero nelle isole; o nell'internarli nella Colonia Eritrea, ovvero nell'assegnarli a colonie agricole od industriali. Come si vede, qui c'è un po' di tutto! Se si parla di mandare i recidivi alla Colonia Eritrea, noi avremo la deportazione, giacchè la deportazione consiste appunto nel mandare il condannato in territori coloniali. Se si parla di assegnarli in date località che non siano le isole, avremo il domicilio coatto continentale; se nelle isole avremo il domicilio coatto insulare; e se da ultimo i condannati saranno destinati ad istituti industriali ed agricoli avremo la colonia industriale ed agricola, cioè l'assegnazione ai così detti istituti intermedi del Codice penale.

Confusione perfetta! La colonia industriale ed agricola è quello stabilimento intermedio tra la reclusione e la libertà condizionale che si dà per l'articolo 14 del nostro Codice penale, come un premio a coloro, che hanno tenuto una buona condotta durante il periodo della reclusione, e si dà come un mezzo di preparazione all'ulteriore premio della libertà condizionale.

Ora con questo disegno di legge ciò che è premio per i condannati alla reclusione, diventa una punizione per coloro che sono sottoposti alla relegazione, i quali così, pure essendo stati recidivi abituali, sarebbero trattati alla pari dei semplici condannati.

Il Governo inoltre avrebbe la libertà assoluta di assegnare i relegati, ora nella Colonia Eritrea, ora nelle colonie insulari e continentali, come se fosse la medesima cosa essere deportato al di là del Mar Rosso nella Colonia Eritrea, o rimanere in Italia nell'isola del Giglio, o di Gorgona o di Pianosa; come se fosse la medesima cosa essere posto in compagnia dei condannati al domicilio coatto, o dei condannati, che hanno dato prova della loro buona condotta, e che hanno perciò meritato il premio del passaggio allo stabilimento intermedio.

Io spero che l'onorevole ministro guardasigilli, il quale mi pare che in questo disegno di legge sia il Cireneo che porta la croce degli altri, poichè egli, ministro di grazia e giustizia, non ha nulla che vedere coi provvedimenti di sicurezza pubblica, come l'ammonizione, il domicilio coatto, ed ora la relegazione che sarebbe un *bis in idem*, o una seconda edizione del domicilio coatto, io

spero che una volta che l'hanno chiamato in ballo, non vorrà sottoscrivere tutte queste disuguaglianze arbitrarie.

Ciò basta, per quanto riguarda la definizione della relegazione. Trovo poi che la relegazione è a doppia faccia: da un lato la relegazione a tempo indeterminato, che viceversa dopo 10 anni può essere suscettibile di un proscioglimento per mezzo di una domanda, fatta al ministro dell'interno; dall'altro la relegazione a tempo determinato, alla quale si aggiunge come surrogato il bando. E qui si sono fatte molte apologie di questa relegazione a tempo indeterminato, la quale, fra le altre cose, si è confusa col sistema della condanna *sine die*. Ora, a prescindere che qui non abbiamo una vera e propria pena, ma un provvedimento di sicurezza pubblica, sarebbe strano che, mentre nessun Codice ha ancora abbracciato il sistema delle pene indeterminate, che possono durare quanto la vita, si possa dare questo arbitrio al potere esecutivo, trattandosi di provvedimenti di polizia.

Si è detto che la pena è una medicina, e che il medico non può permettere che l'ammalato lasci il letto se non in quanto è guarito, a meno che non lo si voglia mandare a qualche ospedale degli incurabili, quando sia perduta la speranza della guarigione. Comprendo che questa sarà la logica dei medici, ma non può essere certamente la logica dei giuristi, perchè la pena non è altro che un dolore, un'afflizione, un tormento per mezzo della privazione del diritto della libertà o d'altro diritto. Essa non s'incarica punto di guarire moralmente l'individuo, o meglio non ha come scopo il ravvedimento morale, sebbene debba cercare di agevolarlo, perchè questa benedetta guarigione non può avere un termometro che la misuri e l'accerti. Come si può vedere se un individuo è guarito o no nell'ambito di una cella o in mezzo ad una piccola società di compagni reclusi, sotto la guardia dei custodi e del direttore?

Tutte queste cose non possono riguardare il magistrato che punisce. La pena è una medicina, in quanto la sua applicazione produce un freno nel condannato con l'esperimento della minaccia della legge, che gli impedisce la ricaduta. Il sapere se egli sia guarito non è, e non può essere, che una semplice presunzione di ravvedimento per

effetto del dolore o della affezione che la pena porta al colpevole. Ma chi sa dire se, pur piegato il corpo, l'animo rimane ribelle e pronto a ritentare la prova? Quando invece si somministrano le medicine, si tratta di valutare gli effetti fisiologici d'un farmaco ingerito nell'organismo; si tratta di tastare il polso per vedere se la febbre è cessata, e non può l'uomo per un puro atto di volontà divenire febbricitante quando il chinino gli ha troncato la febbre. Nessuno invece può dire con sicurezza se il condannato è guarito, cioè si sia ravveduto, e solo quando il colpevole ha pagato la pena stabilita dalla legge, la società deve credere che egli sia già sostenuto abbastanza per non scivolare un'altra volta nel pendio del delitto. Laonde s'egli ricasca un'altra volta nel delitto, sarà il caso di dargli una dose maggiore di rimedio e di pena, ma non già di sottoporlo a pena senza termine. Con questo sistema il recidivo nelle percosse o nei piccoli furti verrebbe ad essere sottoposto alla stessa cura del recidivo negli omicidii e nelle grassazioni; e la pena non sarebbe più un atto di giustizia che retribuisce secondo la natura e gravità del delitto, ma un semplice provvedimento di sicurezza pubblica.

E qui credo che il proposto sistema della relegazione a tempo indeterminato sia cosa assai più grave di quello che non sia la legge francese, poichè per l'articolo 13 di questa legge il relegato potrà essere rilasciato temporaneamente dalla relegazione in virtù di una speciale autorizzazione dell'autorità superiore locale, la quale potrà dare tale facoltà per più di sei mesi, salvo a ritirarla. Invece nella legge in discussione si è creduto opportuno di stabilire con un articolo apposito, il 12, che i condannati alla relegazione non potranno mai godere della liberazione condizionale. Questa sospensione temporanea è stata accolta nella nostra legge di pubblica sicurezza per i domiciliati coatti, ed ha dato buoni frutti per la disciplina della colonia; e non comprendo perchè si sia voluto sopprimerla nel disegno di legge.

L'articolo 15 della legge francese dice inoltre che la pena della relegazione può essere suscettibile di grazia. Conveniva che la legge in esame dicesse per lo meno questo, perchè soltanto la pena vera e propria è suscettiva di grazia e non un provvedimento di pubblica sicurezza.

Da ultimo, mentre la legge francese non mette limite di tempo a chiedere lo svincolo dalla relegazione a tempo indeterminato, il nostro disegno di legge vuole che passino almeno dieci anni prima che si possa ripetere la domanda di condono della relegazione quando sia stata respinta la prima volta, cioè dopo dieci anni d'espiazione.

In quanto poi alla relegazione per tempo determinato, io trovo in questo disegno di legge la facoltà di sostituirla col bando. Io non conosco Codici penali in Europa, i quali stabiliscano la pena del bando per i cittadini, quando si tratta di reati comuni, perchè la patria per il cittadino è la famiglia, la casa, la proprietà, ed equivale all'esercizio dei diritti politici.

L'esule è come un ramo staccato dal tronco, e l'esilio è una pena assolutamente disuguale, secondo le condizioni dell'individuo, potendo per uno essere una villeggiatura e per un altro la miseria, la fame.

L'esilio generale dallo Stato, o il bando, è stato e può essere ammesso quando si tratta di reati politici, perchè il condannato andando all'estero, non può più esercitare nello Stato d'origine quella influenza, che serve di fermento e di agitazione, e quindi di permanente pericolo.

L'esilio o il bando per i reati comuni non è stato ammesso che per gli stranieri, i quali, turbando col delitto comune la sicurezza dello Stato che li accoglie nel suo seno, non hanno più diritto a godere di quello incolato che lo Stato ha loro concesso. Così noi abbiamo che nel Codice ungherese il bando non è ammesso che per i delitti comuni commessi dagli stranieri e come pena suppletiva. Così pure nel n. 26 del Codice penale austriaco e nell'articolo 37 del Codice penale per la Grecia.

Anche nelle passate leggi penali degli antichi Stati italiani gli stranieri potevano essere condannati alla pena suppletiva del bando trattandosi di reati comuni. Così disponeva il Codice penale Estense con l'articolo 27, il Codice penale Toscano, con l'articolo 29, e per fino il Codice Gregoriano per gli Stati pontifici con l'articolo 64.

La nostra legge di pubblica sicurezza è stata più umana dell'attuale disegno di legge, perchè non ammette l'espulsione dal regno se non quando si tratta di stranieri, ed anzi avverte che tale espulsione non si applica

agli italiani non regnicoli. Infatti l'articolo 90 dice:

« Gli stranieri condannati per delitto, potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

« Il ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli. »

Ora, se per la legge di pubblica sicurezza l'espulsione non si può applicare agli italiani non regnicoli, con più di ragione non è applicabile ai regnicoli. Così abbiamo questa bella armonia fra la legge nuova e la legge di pubblica sicurezza, che, mentre i trentini ed i triestini non potranno essere espulsi dal Regno, dopo di essere stati condannati in Italia, con la nuova legge potranno essere espulsi non solo i trentini ed i triestini, ma anche gli italiani di Roma, di Firenze, di Palermo, ecc.

Il bando, torno a ripeterlo, è una pena aberrante quando si tratta dei delitti comuni, ed è contraria a quelle relazioni di buon vicinato che devono esistere tra i popoli.

Non è lecito ad una nazione di gettare sopra un'altra le proprie immondizie.

Non è lecito liberarsi da un male riversandolo sulle spalle del vicino; e ben a ragione diceva il Tissot, che il bando pei delitti contro le persone e le proprietà è un attentato ai diritti delle altre nazioni, eccettuato il caso in cui colpisce uno straniero rinvio alla sua patria.

Venendo ora ai casi nei quali secondo il disegno di legge, si può applicare la relegazione, voi trovate nel numero 3 dell'articolo 2, che essa si può applicare ad un individuo che sia stato sottoposto a quattro condanne di tre mesi ciascuna, diguisachè uno, che in quattro condanne ha subito appena un anno di pena, è parificato per gli effetti della relegazione, a colui che per due condanne alla reclusione o detenzione ha subito dieci anni di pena, e che perciò, secondo il numero 1 dell'articolo 2, può essere condannato alla relegazione.

E poi, quali possono essere le cause di queste brevi condanne? Sentite, e vedrete che ben pochi saranno coloro che potranno sfuggire a questo provvedimento della relegazione. C'è

per esempio la condanna per procurato aborto (titolo 9, capo quarto) c'è la condanna per appropriazione indebita (titolo 10, capi 4 e 5) reato per il quale non si procede che a querela di parte; ci sono le condanne per falsi certificati (titolo 7, capo 3) e per lesioni personali.

C'è perfino il ratto, onorevoli colleghi, ed è risaputo che il ratto non è soltanto ratto proprio, ma improprio; cioè, secondo il nostro Codice penale, è pure colpevole di ratto colui che ritiene una minorenni d'anni 21 in casa propria, anche col di lei consenso, a fine di libidine. Così non so quanti disgraziati studenti si potranno salvare dalla relegazione dietro condanna per ratto improprio, se essendo un po' maneschi, sono stati pure qualche volta condannati per lesione. A quanto pare non si è voluto comprendere, che il pericolo dei delinquenti non risulta tanto dal numero delle loro condanne, quanto dalla gravità delle medesime. Così verrà lasciato in pace chi ha consumato una grassazione dopo espiata la pena, perchè non recidivo, e sarà mandato oltre il Mar Rosso chi ha dato quattro bastonate in quattro tempi distinti, ed è stato condannato quattro volte.

Vengo ora al secondo punto delle mie osservazioni. Io credo che questo disegno di legge non sia necessario nel suo principio, perchè oggi noi abbiamo provveduto nel Codice penale anche alla recidiva abituale. Il nostro Codice non soltanto ha stabilito la recidiva generica, ma ha stabilito la recidiva specifica, cioè la ricaduta *in eodem*, con un rincaro di pena. Questo aumento per la recidiva abituale, cioè risultante da più condanne, può essere eguale alla metà della pena incorsa pel nuovo reato, a meno che non si oltrepassi la pena di 30 anni di reclusione, o di 30 anni di detenzione.

Che andate cercando di più, quando c'è un Codice penale che chiude per lungo tempo in prigione il delinquente recidivo? Inoltre, come riparo alla recidiva abituale, noi abbiamo la legge di pubblica sicurezza, perchè coloro che hanno subito più condanne possono essere condannati al domicilio coatto fino a 5 anni, il che non toglie che, quando questa pena termina, non possano, per nuove contravvenzioni all'ammonizione, ritornare al loro antico domicilio e pigliare anche un'altra pena di domicilio coatto per 5 anni.

Io ricordo l'articolo 123 della legge di

pubblica sicurezza, nella quale si parla appunto del domicilio coatto.

Questo articolo dice: « Possono assegnarsi al domicilio coatto, qualora sieno pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti ed i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrono con distinte sentenze: 1° in due condanne per contravvenzione alla ammonizione, o alla vigilanza speciale, 2° in due condanne per delitto contro le persone e le proprietà; 3° in due condanne per violenza o resistenza all'autorità; 4° in una condanna per contravvenzione all'ammonizione, od alla vigilanza speciale, ed in una per un delitto delle specie indicate nei numeri 2 e 3 ».

Come vedete qui abbiamo più di quello che oggi vuole il disegno di legge. Il domicilio coatto è in sostanza una relegazione; e se la Francia avesse avuto una legge sul domicilio coatto come noi l'abbiamo, non avrebbe sentito il bisogno nel 1885 di fare una legge sulla relegazione dei recidivi.

Così noi abbiamo nelle leggi che ci governano tanto che basta per difenderci non solo contro le recidive, ma contro le persone pericolose.

Dov'è poi questo urgente bisogno di fare un *bis in idem*, o, tutto al più, di aggravare per i recidivi abituali la legge sul domicilio coatto? Lo stato della recidiva e della delinquenza in Italia non versa in una condizione eccezionale.

Io ho sentito parlare delle statistiche penali come di cosa che si presta a tutti gli argomenti, ed a tutte le volontà. Eppure i numeri sono nella statistica l'esperienza della vita, e non c'è paese civile che non abbia il suo ufficio di statistica. Io quindi ricorro alla più recente statistica ufficiale, cioè mi permetto di andare alla fonte viva: e mi permetto di guardare quello che ha detto l'onorevole Bodio nella sua ultima statistica sul movimento della delinquenza nel 1895. Questo è il verbo ufficiale, ed ho portato appunto la relazione a stampa per leggerla, e perchè non si dica che io voglio inventare cifre, o fare le cifre a comodo mio. Or bene, eccovi lo stato della recidiva ogni cento condannati dal 1890 al 1895.

Nel 1890, abbiamo il 27,42 per cento; nel 1891, 25,52; e così una piccola discesa; nel 1892 abbiamo un'altra diminuzione col 24,31; nel 1893 abbiamo il 20,52; nel 1894

il 24,17; nel 1895 abbiamo 27 e 13; c'è un piccolissimo aumento sopra i precedenti anni di qualche punto, ma l'ultima cifra è sempre inferiore al punto di partenza che è la cifra del 1890. Si tratterebbe di piccolissime oscillazioni che non costituiscono quello stato allarmante della delinquenza, che può spingere un Governo a ricorrere a provvedimenti eccezionali. Nè molto meno abbiamo da allarmarci per lo stato della delinquenza in genere, giacchè lo stesso Bodio (non dico cose mie; ma cose dell'ufficio di statistica, istituito dal Governo, ed al quale il Governo avrebbe dovuto ricorrere, prima di presentare i provvedimenti eccezionali di tanta importanza) lo stesso Bodio dice a pagina 8 della sua relazione... (*Rumori*)

Presidente. Prego di far silenzio!

Nocito... che il titolo degli omicidî denunciati è disceso da 5418, quanti erano nel 1880, a 3868, nel 1886.

La diminuzione nel numero delle denunce trova conferma nelle cifre delle istruttorie e dei giudizi, le quali sono raccolte per mezzo di registri diversi da uffici indipendenti l'uno dall'altro.

Circa il numero delle lesioni denunciate si osserva una piccola diminuzione dal 1887 al 1896, da 85,812 a 83,115. Tra i reati contro la proprietà le rapine, le estorsioni, i ricatti sono in diminuzione essendo discesi da 3947 nel 1880 a 3190 nel 1896.

È vero che in alcuni reati, come nelle diffamazioni ed ingiurie e nei furti il Bodio nota che c'è un aumento; ma quanto alle prime egli osserva, che l'aumento è in relazione con la trasformazione della delinquenza, la quale tende ad abbandonare le forme più violente; e quanto ai furti egli dice, che i medesimi presentano oscillazioni assai sensibili d'anno in anno sotto l'influenza del prezzo del pane, della disoccupazione, del ristagno d'affari, dell'emigrazione favorita o rallentata. Se il Governo avesse consultata questa relazione, invece di pensare a fare leggi contro i recidivi avrebbe dovuto pensare a liberare dai gravi balzelli il consumo dei generi di prima necessità, ad aprire sorgenti di lavoro specialmente agricolo con la facilità del credito agricolo, a togliere tutte le pastoie legislative che fanno ristagnare gli affari, ed a regolare il fenomeno della emigrazione.

La delinquenza d'Italia in confronto con

quella delle altre nazioni che non hanno leggi sulla relegazione dei recidivi non mostra punto che l'Italia ha bisogno di queste leggi. Il Bodio dice, che lo Stato che sembra avere un numero di furti comparativamente maggiore è la Germania, che ha il 198,09, mentre l'Italia ne conta 190,88.

Così pure se l'Italia supera la Francia per gli omicidi dovuti a passioni violente e disordinate, la Francia supera l'Italia per gli omicidi premeditati, o dovuti a cupidigia, od a brutale malvagità.

In Francia sopra 100 omicidi giudicati nel 1895, 42 erano omicidi commessi con premeditazione, mentre in Italia furono soltanto 17.

Dovrei ora entrare nella terza ed ultima parte delle mie osservazioni relative all'impossibilità di mandare ad effetto questo disegno di legge. Voglio però prima sfrondarlo d'una certa aureola, per la quale si vorrebbe fare credere che esso non ha intendimenti di lotta politica. Si dice infatti nello articolo 7 che sono esclusi dalla relegazione i recidivi nei delitti politici.

Non metto in dubbio quel che diceva il ministro guardasigilli; che cioè non si possa in una legge stabilire il carattere del delitto politico, e che è bene lasciare all'apprezzamento del magistrato il decidere se il delitto politico consista nella lesione di un diritto politico, anche animata da una passione comune, oppure consista nella lesione d'un diritto comune, anche animata da una passione o da un interesse politico.

Il reato politico difficilmente si potrebbe definire in una legge di sicurezza pubblica, quando nemmeno lo ha definito il Codice penale. Non è per ciò che io mi lagno. Duolmi però che dal momento che il ministro proponente aveva preso ad esempio l'articolo 9 del Codice penale, doveva ricordarsi che il detto articolo esclude dalla estradizione non soltanto i reati politici, ma anche i reati comuni, connessi con reati politici; disposizione che del resto trovasi inserita in tutti i trattati d'extradizione conchiusi dall'Italia. Ora, io domando, come va che pure escludendo agli effetti della relegazione le condanne per delitti politici, avete lasciati nella penna i reati connessi coi delitti politici? Era inutile mettere l'esenzione per delitti politici, senz'aggiungere i reati comuni connessi coi politici, perchè il delitto politico

puro è rarissimo, e va quasi sempre accompagnato da qualche miscela di delitto comune.

Ed allora, come per l'extradizione, i Governi escludono i reati politici ed i reati comuni connessi con i reati politici, così voi con questa legge di relegazione, dovevate ricordarvi di escludere non soltanto le sentenze per delitti politici, ma anche le sentenze per delitti comuni che siano connessi con delitti politici. Senza di ciò i condannati con una stessa sentenza per delitto comune connesso con un reato politico rientreranno nei lacci della relegazione, pure avendo il magro conforto di non esserci incappati pel reato politico.

Non procede a questo modo la legge francese, che avete preso a modello, la quale nell'articolo 3 dice che « le condanne per crimini o delitti politici o per crimini o delitti che siano loro connessi non saranno in alcun caso tenute in conto per la relegazione. »

Vengo ora alla parte che riguarda l'estrema difficoltà di applicare questa legge. Voi mi parlate, per esempio, di assegnazione dei relegati a stabilimenti industriali ed agricoli, senz'avvertire che gli stabilimenti industriali non esistono in Italia, e che malgrado ne abbia parlato il Codice penale, ed abbia stabilito lo stabilimento intermedio a tipo industriale tra la reclusione e la libertà condizionale, il Governo non ha potuto finora, dopo circa 10 anni, creare un solo stabilimento a tipo industriale.

Si è fatto tanto chiasso perchè lo Stato aveva dato ai reclusi di *Regina Coeli* una tipografia per la stampa della *Gazzetta Ufficiale*, come se gli operai reclusi togliessero il pane ai tipografi liberi facendo loro la concorrenza. Figuratevi cosa si sarebbe detto se a mo' di esempio si fossero fatti stabilimenti per forniture dell'esercito o per altri pubblici servizi, e lo Stato vi avesse provveduto con operai reclusi o relegati.

Restano gli stabilimenti a tipo agricolo, i quali ora sono in tutto in numero di nove, e si trovano nell'arcipelago toscano e nella Sardegna, e sono insufficienti al bisogno per poter applicare quel sistema graduale irlandese escogitato da Croffton e che è il tipo del nostro sistema penitenziario.

Abbiamo, è vero, altre isole, come quelle di Tremiti e di Sicilia, ma queste sono occupate dai domiciliati coatti e non ammet-

tono altri inquilini, nè si può parlare per queste isole di colonizzazione agricola, perchè non c'è più nulla da coltivare, e le poche terre coltivabili sono in mano agli indigeni di dette isole, in modo che i coatti vi passano la vita nell'ozio più opprimente e demoralizzatore.

Ma come farete allora ad applicare questa legge? Mancano i posti disponibili negli stabilimenti agricoli che abbiamo, e quando pure ce ne fossero resterebbe a vedere se lo stabilimento agricolo che deve servire come premio per coloro che devono essere poi ammessi a godere della libertà condizionale, possa anche accogliere i recidivi, e si possano gli incancreniti nel delitto, mescolare con coloro i quali hanno dato prova del loro ravvedimento durante lo stato di reclusione. Come potrete voi accomunare questi esseri che voi considerate come tante vipere, con coloro che già vi disponete a far rientrare nel consorzio civile disciplinati, abituati al lavoro, e ravveduti?

Questo si chiama inoculare il virus della cancrena in quei corpi che stanno già ripigliando la salute; questo si chiama eliminare da una società numerosa e forte, gli elementi impuri per gettarli in una società più debole, che più della prima ha perciò bisogno d'essere tutelata e riparata.

Non resterebbe quindi che mandare i relegati nell'Eritrea. Noi però abbiamo or ora fatto lo esperimento di questa colonizzazione. Abbiamo mandato non so se duecento o trecento condannati al domicilio coatto in Assab, dopo aver fatto esaminare se c'era altro luogo più adatto per una colonia. Dopo pochi mesi i coatti hanno dovuto tornare tutti indietro, perchè non c'era in Assab, un filo d'erba, non una striscia di terreno coltivabile, ma sabbia agitata da un vento infuocato. Mancava perfino l'acqua, e questa si doveva far venire da Massaua, ed era acqua di mare distillata a Massaua, perchè in Assab non c'era nemmeno un distillatore.

Le febbri e le malattie mietevano quei disgraziati, ed il Governo ha dovuto farli tornare indietro, dopo aver fatto inutilmente tante spese e facendone delle nuove per il rimpatrio.

Io ho preso informazioni presso la direzione generale delle carceri, e potrà più autorevolmente di me prenderle l'onorevole ministro dell'interno, ed ho saputo, che ognuno

di quei condannati al domicilio coatto assegnati in Assab è costato in media 3 mila lire.

Pelloux, presidente del Consiglio. Cinque lire al giorno.

Nocito. Ciò per il vitto, perchè tutto doveva venire in Assab da fuori, compreso il pane, e senza contare le spese d'andata e ritorno, e tutte le spese d'impianto. E adesso si vuole ripetere la prova! E, si noti, che non c'è speranza di poter scegliere altre località nell'altipiano, perchè la prima condizione per costituire una colonia agricola è la sicurezza. Ora quando nemmeno voi Governo italiano siete sicuro dei confini del vostro territorio coloniale, e quando a questi confini c'è sempre il rumore delle lotte e delle guerre intestine, ed è permanente il pericolo delle invasioni e delle razzie, volete che ci sia, non dico una colonia di relegati, ma una colonia libera? La colonia libera è sparita: i coloni del mio amico Franchetti se ne sono andati tutti via!

Franchetti. Non è vero: ce ne sono rimasti ancora.

Nocito. Mi piace di sentire che ve ne siano ancora, ma saranno gli ultimi avanzi, e saranno pochi sotto l'ombra delle nostre fortezze e dei nostri accampamenti militari.

Ad ogni modo una colonia penale non avrebbe lassù le condizioni necessarie non dico per prosperare, ma per essere impiantata. Per un domicilio coatto di colonizzazione ci vogliono gli strumenti di lavoro, le anticipazioni e le sementi, le case o gli stabilimenti colonici, un personale tecnico perchè diriga i lavori, un personale di custodia perchè vigili sopra i relegati, drappelli di soldati o carabinieri per impedire le evasioni e le rivolte, e ci vuole un personale di direzione e di contabilità.

Sommate le spese di viaggio di tutto questo personale tecnico, di contabilità, di custodia e di forza pubblica sino a Massaua e da lì sull'altipiano, salvo poi a provvedere alle spese di ritorno per qualche circostanza, come malattia, traslochi, mutamenti di guarnigione e simili, e vedete se proprio vale la pena, a questi lumi di luna, quando proprio le nostre finanze tirano la vita coi denti, se vale la pena di spendere un mucchio di quattrini per il piacere di vedere relegati nell'Eritrea cento o duecento recidivisti che potrebbero benissimo venire assegnati al domicilio coatto in Italia, e costare allo Stato

quello che costano tutti gli altri condannati a questo domicilio coatto.

Non resta che raggruppare a parte i recidivi in alcune località del continente, e questo è l'ultimo modo d'applicazione, del quale parla la relazione.

Con questo modo però bisogna pensare a stabilire in bilancio una grossa cifra per l'impianto dei fabbricati, per l'aumento del personale di custodia e di direzione, ed a scegliere anzitutto queste località, e sapere cosa devono fare i relegati nelle medesime. Se devono fare ciò che ora fanno i coatti, cioè nulla, la condanna alla relegazione diventa la condanna all'ozio, che è il padre di tutti i vizi, ed avrete create nuove fabbriche di delinquenti con nuove scuole di mutuo insegnamento al delitto, e nuovi centri d'infezione per le popolazioni vicine oneste e libere. Voi avrete così falsato il concetto della relegazione francese, che è l'allontanamento del relegato dal territorio della Francia, ed il domicilio coatto oltre i mari nel territorio coloniale, per riabilitarli per mezzo della colonizzazione delle terre.

Nell'articolo 18 della legge francese si parla infatti di concessioni provvisorie o definitive di terreni da farsi ai relegati, di anticipazioni agrarie a titolo di prestito, che loro sarebbero fatte, delle famiglie dei relegati che potrebbero raggiungerli. Il regolamento del 26 novembre 1895 stabilisce poi due specie di relegazione, cioè la individuale e la collettiva. Con la prima i relegati sono internati nella colonia in istato di libertà, come se fossero cittadini perfettamente liberi sottoposti al diritto comune ed alle giurisdizioni ordinarie, e basta perciò avere l'attitudine all'esercizio di mestieri e professioni ed alla concessione delle terre. Con la seconda, cioè la relegazione collettiva, il relegato viene inviato nella colonia, ma ad uno stabilimento di lavoro, e viene, appena arrivato, preparato al lavoro in altri stabilimenti di deposito. Sono sciami o gruppi di lavoratori, che escono durante il giorno da alveari comuni, e vi ritornano la notte, e possono con la loro condotta ottenere la relegazione individuale, cioè diventare coloni liberi.

È mai possibile fare tutto ciò nel continente italiano? È mai possibile dare ai recidivi dei pezzi di terra da colonizzare, e fare loro anticipazioni in derrate o denari, mentre a pochi passi di distanza gli onesti agricol-

tori lavorano per un tozzo di pane nero le terre altrui, e non hanno in proprio nulla, e nulla loro si concede, e mancano perfino di lavoro?

Io non voglio entrare nella discussione scientifica dei mezzi che si potrebbero sostituire alla relegazione per combattere la recidiva, giacchè qui si sono spese molte parole intorno a questi mezzi, ed ogni oratore ha scritto la sua ricetta. Io discuto, guardo ed esamino soltanto le proposte che ci ha presentate il Governo; ma ad ogni modo non posso non rilevare un fatto, e cioè che tutti si sono mostrati poco propensi al concetto della comunanza dei condannati, perchè essa costituisce appunto l'insegnamento mutuo e professionale, direi quasi, del delitto. S'impone perciò di conseguenza, nel modo più assoluto, il sistema cellulare non per fare dei condannati tanti San Giovanni stillititi isolati sopra una colonnetta, o relegati come eremiti in qualche antro o caverna.

La cella non significa segregazione assoluta e continua, come qui si è voluto far credere: la cella è prima di tutto per la segregazione notturna, e non c'è scuola positiva o non positiva che possa sostenere che i condannati debbano stare a dormire in comune in tempo di notte. (*Interruzione dell'onorevole Ferri*).

La cella serve inoltre come espiazione del primo periodo della pena, ed è a segregazione continua per i primi sette anni quando si tratta della pena dell'ergastolo, che è la pena perpetua sostituita alla pena di morte, e non si vorrà certo sostenere che gli assassini di strada, condannati a vita, e che nulla più hanno da perdere, possano essere mandati a lavorare all'aperto. Per le pene temporanee della reclusione la cella a segregazione continua non dura che un sesto della pena totale, e non può essere inferiore a sei mesi, nè superiore ai tre anni. Questo periodo di solitudine è necessario per far sentire al condannato la gravità del fallo commesso e per fargli apprezzare il beneficio della convivenza sociale. In seguito i condannati sono ammessi a lavorare in comune, e non c'è affatto questa segregazione assoluta, questa specie di monachismo penitenziario. Anzi, quando i condannati abbiano dato prova di ravvedimento, sono ammessi a lavorare all'aperto in colonie industriali od

agricole, ed a lavorare all'aperto in opere pubbliche o private sotto la sorveglianza e la potestà della pubblica Amministrazione.

Parmi adunque che sieno fuori di luogo i fulmini scatenati dall'onorevole Ferri contro il sistema cellulare, e tanto più in quanto si arriva col nostro sistema graduale d'espiazione sino alla concessione della libertà condizionale, dalla quale per altro viene escluso il recidivo abituale.

La cella adunque non è nel nostro sistema penitenziario una panacea, ma un periodo di transizione; e non senza ragione l'onorevole Chimirri relatore sul bilancio dell'interno reclamava come cosa urgentissima per questo sistema la costruzione delle celle che mancano. Egli diceva che per essere il servizio carcerario in corrispondenza colle nuove disposizioni punitive occorrono almeno 16 mila 949 celle per la segregazione continua, e 26,232 per la segregazione notturna, che importano una spesa non minore di 82 milioni.

Egli soggiungeva nella sua relazione del 27 novembre 1898, che: « l'inefficacia ed il difettoso ordinamento della espiazione è spesso eccitamento ai nuovi delitti, che non solo funestano e turbano l'ordine sociale, ma pesano sotto varie forme sul bilancio dello Stato. Le spese giudiziarie infatti sono in continuo aumento, la popolazione carceraria segna una cifra spaventosa, ed a conti fatti un detenuto costa più d'un soldato. »

Ed è proprio in questo momento, quando così spaventoso si addimosta il nostro fabbisogno, quando manca il lavoro negli stabilimenti penali, e quando ci viene additata in un documento autorevole la causa della recidiva nel difettoso ordinamento delle nostre carceri, è proprio ora che invece di pensare a riformarle si pensa ad impiantare le colonie dei relegati nell'Eritrea.

Il mio amico Ferri diceva che si potrebbe fare a meno di tutte queste celle e ringraziava Domeneddio perchè la riforma penitenziaria non si fosse compiuta, giacchè in questo modo abbiamo potuto avere un fondo disponibile, ed aggiungeva che il miglior modo sarebbe stato quello di mandare tutti questi condannati a coltivare i campi. È un'idea bellissima in astratto, della quale io mi felicito, e che egli ha sviluppata tante volte: prima la espose in una conferenza sul « Lavoro e cella; » e poi ne faceva una seconda edizione

nel 1888 col discorso pronunziato alla Camera a proposito del Codice penale.

Ferri. Precisamente, sono un recidivo!

Nocito. Ed anche oggi, poichè la Camera d'oggi non è più quella del 1888, è tornato a fare una terza edizione del suo opuscolo, ed una seconda edizione del suo discorso sul Codice penale del 1888.

Ma l'onorevole Ferri, il quale non ha risparmiato i suoi fulmini contro il Codice penale, che pure ha per sè l'esperienza di dieci anni, deve in qualche punto convenire con noi. Per esempio ieri egli ha fatto una bellissima dimostrazione contro la deportazione. Ebbene, egli nel discorso che pronunziò il 28 maggio 1888, sostenne la necessità e convenienza della deportazione, dicendo per giunta che i condannati dovevano essere deportati a Massaua.

Ferri. Non è così!

Nocito. Ecco le sue parole, onorevole Ferri:

Seduta del 28 maggio 1888, pagina 2992. (*Interruzione dell'onorevole Ferri*).

« Mandateli lontani dall'Italia, ed allora io posso approvare il sistema intermedio; posso ammettere che il condannato esca di giorno dalla sua prigione, ma purchè vada a lavorare in qualche luogo che ci garantisca di lui, per esempio in un'isola, come la Sardegna, o tanto meglio a Massaua.. (*Oh! oh! - Risa*).

Ferri. Ma nel 1888 non si sapeva ancora che...

Nocito... dove, se egli ripeterà i suoi delitti, potrà trovare qualche zagaglia, (notate) che subito lo infreni, senza le lungaggini dei giudici nostri nei tribunali o nelle corti di assise. »

Ferri. Perfettamente!

Nocito. Vede dunque, onorevole Ferri, che Ella ieri combatteva quella deportazione che desiderava nel 1888...

Ferri. Domando di parlare per fatto personale.

Nocito... e si lamentava che il Codice penale l'avesse escluso dalle sue pene, mentre oggi che il disegno di legge fa il suo volere, ed accoglie questa pena, Ella dice che bisogna respingerla.

Onorevoli colleghi, con ciò io credo di avere abbastanza sviluppato il mio tema. (*Oh! oh! — Sì! sì!*)

Franchetti. Anche esuberantemente!

Nocito. Abbia pazienza, onorevole Franchetti, io non abuso mai della altrui attenzione, e specialmente della sua che mi è preziosa.

Io credo adunque che per combattere la recidiva non ci vogliano che due cose: la buona volontà del ministro dell'interno, il quale ponga mano una buona volta ad una efficace riforma delle case di pena e degli istituti carcerari, e due carabinieri, che sono i due ministri dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura e commercio. (*ilarità*) Il primo ci ha promesso la scuola complementare, perchè finora, malgrado l'obbligatorietà dell'istruzione elementare, abbiamo una crassa ignoranza in Italia. Quel poco che s'impara nei primi anni si perde, e le statistiche della leva ci danno nei coscritti una percentuale spaventosa di analfabeti. Ciò dimostra che i quattrini che sono spesi per l'istruzione elementare, sono quattrini buttati via, se non si istituiscono le scuole complementari, che servono agli adulti, e se non si provvede a che la scuola, oltre ad essere luogo d'istruzione, sia anche luogo di educazione, e che i maestri, prima d'insegnare colla parola, insegnino coll'esempio.

L'altro carabiniere, l'altro paladino dell'ordine, io lo trovo nel ministro di agricoltura, industria e commercio. Il paese aspetta ancora l'attuazione di quel programma di riforme sociali, che i socialisti chiamano il programma minimo del loro sillabo, e che noi progressisti accettiamo come limite massimo..

Il paese ha sete di credito agricolo ed industriale a buon mercato, e che sia agevolata l'agricoltura e l'industria con le scuole popolari d'istruzione speciale e con altri provvedimenti. Quando tutti e due, l'onorevole Baccelli e l'onorevole Fortis si saranno messi d'accordo, ed avranno messo in mezzo a loro il ministro dell'interno avranno già formato una diga contro la recidiva, ed avremo formato un forte triangolo, una solida base sulla quale innalzare l'avvenire non solo della sicurezza ma della prosperità dell'Italia. (*Bene! Bravo!*).

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, prima di passare ai fatti personali, domando al Governo se abbia qualche dichiarazione da fare.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Farò soltanto alcune dichiarazioni, come

il nostro illustre presidente, indovinando il mio pensiero, ha indicato.

L'onorevole Nocito chiudeva testè il suo discorso, limitando i provvedimenti per risolvere la questione di cui ci occupiamo, all'azione vigile ed efficace del ministro dell'interno, coll'aiuto di quei due carabinieri che, secondo l'onorevole Nocito, dovrebbero essere il ministro della pubblica istruzione e il ministro di agricoltura e commercio; intendendo con ciò che l'opera previdente del Ministero dell'interno debba essere integrata dall'azione educatrice della scuola, e dallo sviluppo delle condizioni industriali ed agricole del paese.

In questo concetto si riassume, in sostanza, il criterio, a cui, in materia criminale, si ispira una scuola di pensatori. Quindi: cura preventiva, non azione repressiva.

L'onorevole Nocito però, e quelli che consentono nei suoi convincimenti, sanno che questa cura preventiva ha una azione necessariamente lenta; che produrrà a lungo andare i suoi benefici effetti, ma che non serve allo scopo di provvedere a necessità che hanno carattere di evidente urgenza. Anche noi attenderemo, con fiducia, che la scuola produca i suoi buoni frutti; e il Parlamento non potrà non incoraggiare l'azione del Governo diretta ad accrescere le sorgenti del lavoro agricolo ed industriale il cui sviluppo eserciterà senza dubbio una sicura azione moralizzatrice. Ma frattanto è necessario provvedere alle necessità dell'oggi. E a queste necessità mira appunto la presente legge.

Io ho notato che in questa discussione, meno l'onorevole Lucchini ed oggi l'onorevole Nocito, gli altri oratori sono stati concordi nell'accettare il concetto al quale il nostro disegno di legge si ispira. Il nostro Codice penale, come è stato più volte ripetuto in questa discussione, si limita, in materia di recidiva, ad applicare il criterio dell'aggravamento e dell'inasprimento della pena. Ma il bisogno di curare con misure speciali la piaga sociale della recidiva, è stato da tutti riconosciuto in questa occasione, come lo ha riconosciuto altre volte il Parlamento.

Ricorderò la legge del 1894, colla quale si estesero gli effetti del domicilio coatto oltre quelli segnati nella legge di pubblica sicurezza; il progetto approvato dal Senato del Regno nel 1897; e infine la legge eccezionale del 1898 nella quale si fecero rivi

vere le disposizioni che il Parlamento aveva votate con la legge del 1894. Ma questi provvedimenti, di loro natura transitorii ed eccezionali, non escludevano la opportunità di provvedere in modo stabile e durevole.

Il Governo si è vivamente dato pensiero di questa condizione di cose, tenendo conto del significato eloquente dei dati statistici che furono, durante questa discussione, varie volte ricordati.

I dati segnati nelle statistiche ufficiali sono di una evidenza indiscutibile. Dal 1891 al 1895 i recidivi, per ogni cento condannati, dal 24, 31 per cento sono saliti al 27, 13 per cento.

I recidivi ad una sola condanna rappresentano il 45, 88 nel numero complessivo dei recidivi; da 2 a cinque condanne il 45, 57; da 6 a 10 il 6, 81; da 11 a 15 condanne l'1, 22 ecc. I recidivi dello stesso reato 41, 90; per delitti previsti dallo stesso capo del codice o da una stessa legge speciale il 22, 43; recidivi per delitto previsto da altro capo del Codice o da altra legge speciale il 63, 38 per cento. E se si tien conto delle varie specie di delitti, stanno al primo posto quelli contro l'amministrazione della giustizia, 57, 85 per cento; le rapine, estorsioni e ricatti 41, 98; i delitti contro l'ordine pubblico 40, 69 ecc.

La progressione segnata dalle statistiche non può non dare a pensare a chi è responsabile della tutela dell'ordine pubblico tanto più che vi ha ragione di credere che questi dati siano inferiori al vero. Le statistiche ufficiali infatti sono fondate su elementi raccolti dai casellarii giudiziari; e purtroppo non in ogni parte d'Italia questi casellarii sono tenuti in modo soddisfacente. Io ho dovuto, anzi richiamare l'attenzione del Pubblico Ministero affinché si provveda in maniera che il casellario possa dovunque rispondere ai fini voluti dalla legge. Vi è quindi, ripeto, fondata ragione di credere che le cifre citate siano al disotto della realtà. Di fronte a questa condizione di cose ci è parso urgente un provvedimento legislativo: e ci conforta in questo proposito l'esempio di altri Stati che hanno riconosciuta la necessità di adottare leggi speciali. La Francia ha già attuato la legge del 1885. Anche nel Belgio è stata riconosciuta la necessità di provvedere: e il concetto della eliminazione di questi elementi perturbatori che esercitano un'azione così pericolosa sulle condizioni della pubblica si-

curezza, nelle campagne e nelle città, è senza dubbio il più efficace.

In questa discussione abbiamo udito oratori valentissimi che hanno esplicitato i concetti e le teoriche delle scuole che si dividono il campo del pensiero scientifico in materia criminale. Io non ho autorità personale per assidermi *arbitro in mezzo a lor*, per ripetere le parole del poeta: ma debbo d'altro canto ricordare che da questo banco non si discutono teoriche, nè concetti sistematici di scuole, e che vi sono necessità, doveri e responsabilità di Governo che richiedono invece criteri di osservazione e studio dei mezzi più adatti a provvedere ai bisogni sociali.

Il Governo ha esaminato quindi, senza preoccupazioni teoriche, se nelle condizioni attuali del nostro paese, e dato il movimento ascendente della criminalità, non fosse un vero dovere quello di trovare un freno a questo male al fine di evitare pericoli maggiori.

Invero, i concetti di coloro che hanno combattuto la legge nel suo concetto fondamentale, come l'onorevole Lucchini e l'onorevole Nocito, muovono principalmente da una premessa che a noi non sembra accettabile. Essa può avere un valore teorico, non lo ha praticamente. Si è affermato che il metodo della eliminazione dei recidivi non può dare utili risultati, perchè il posto degli eliminati sarà occupato da altri per un fenomeno inevitabile di capillarità delittuosa. Ma le considerazioni colle quali si sostiene questo concetto non sono convincenti. Bisognerebbe ammettere, per accoglierlo, che vi sia un numero fatale di reati che se non sono consumati da alcune persone debbono esserlo da altre. Ma ciò è smentito ogni giorno dai fatti: ed è smentito principalmente dallo esempio di quei paesi dove provvedimenti simili a quelli che proponiamo hanno diminuito notevolmente il numero dei recidivi.

Guardiamo infatti alla Francia. Riconosco anch'io che in Francia non tutti sono soddisfatti del modo come funziona la legge del 1885 pei recidivi, e che diversi furono i giudizi e gli apprezzamenti circa gli effetti di quella legge. Ma in Francia è stato altresì riconosciuto ed affermato che se la legge non produceva tutti gli effetti che se ne erano sperati, ciò derivava principalmente dal modo come la legge è stata attuata e dai regolamenti che l'hanno seguita. Del resto in Fran-

cia possono raccogliersi dati di molta importanza.

Infatti, se dopo la legge del 1885 i recidivi deportati in Francia si avvicinarono nei primi anni ai due mila, ora non raggiungono il migliaio. Ciò prova, secondo l'onorevole Lucchini, che i magistrati hanno applicata meno rigorosamente la legge rendendola inefficace: spiegazione assolutamente arbitraria; mentre ciò prova, a nostro giudizio, una cosa diversa: cioè che qualche beneficio questa legge ha apportato, e che la diminuzione dei recidivi è appunto conseguenza della legge del 1885.

Lucchini Luigi. Il guardasigilli francese dice tutt'altro.

Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Lucchini accenna all'opinione espressa da un guardasigilli francese. Altri però hanno giudicato questo fenomeno diversamente. E d'altronde anche in Francia le varie scuole giuridiche seguono per questo argomento criteri diversi; ma le cifre sono quelle che sono, e non vi è criterio di scuola che possa menomare l'efficacia dell'insegnamento che da esse deriva.

Si può ammettere come una casuale coincidenza che alla eliminazione dei recidivi non corrisponda una diminuzione proporzionale dei reati; ma ciò può derivare anche da altre cause, e fra queste certamente l'aumento della popolazione e il disagio economico: fattori anch'essi non indifferenti dell'aumento della criminalità.

L'onorevole Lucchini, combattendo la nostra legge nel suo concetto fondamentale, ha anche accennato che essa è incompleta ed ha citato l'esempio della Francia che ha fatto seguire alla legge del 1885 alcune riforme intorno alla sorveglianza speciale, alla interdizione locale e alla condanna condizionale.

Crediamo anche noi che questa legge debba essere seguita da altri provvedimenti. Nella relazione che accompagna il nostro disegno, abbiamo notato che occorre riformare l'istituto dell'ammonizione e quello della sorveglianza speciale, e, aggiungiamo, forse anche abolirlo. Ma possiamo noi farlo senza esserci prima garantiti contro i delinquenti più pericolosi? Possiamo farlo senza avere una legge che dia al potere sociale un mezzo efficace per evitare che questi delinquenti pericolosi possano perturbarne la vita e insidiarne la tranquillità?

L'interdizione locale può essere utile in certi casi, e noi vi abbiamo accennato con l'articolo 13 del disegno di legge: ma la sorveglianza e l'interdizione locale sono due cose distinte e che non si confondono fra loro. Noi potremo in seguito, dati i buoni frutti della interdizione locale, procurare anche di adottare provvedimenti che valgano ad eliminare la sorveglianza.

Ma quali sono i delinquenti ai quali la legge deve essere applicata? Eccoci ad un'altra questione alla quale hanno accennato l'onorevole Barzilai e l'onorevole Ferri. L'onorevole Nocito ha affermato che il provvedimento dovrebbe concernere più specialmente i delinquenti specifici.

Si volle pensatamente lasciar da parte la questione della generica e della specifica che ha la sua ragion d'essere quando si tratta di rendere più intensa e più lunga la pena principale, ma che perde quasi interamente la sua importanza quando si tratta di provvedimenti come quelli ai quali si riferisce la presente legge, con la quale si mira a colpire coloro che costituiscono una minaccia per la società per la loro generica o specifica *habitudodelinquendi*.

La limitazione proposta non risolverebbe il problema: perchè il provvedimento sarebbe allora applicabile a un numero ristretto di delinquenti, mentre i fatti, l'esperienza, e gli studi più recenti indicano i recidivi generici, quelli cioè che sono pronti a delinquere in ogni specie di reati, come i più pericolosi.

La legge francese della quale si è tanto parlato, divide i recidivi in quattro categorie; il nostro disegno di legge li divide ugualmente in quattro categorie, ma determina in modo più chiaro e preciso i delitti e le contravvenzioni che sono contemplate per gli effetti della relegazione. Ma, come è detto nella relazione, quella indicazione potrà essere oggetto di studio per la Commissione parlamentare con la quale concorderemo se in questa o in quella parte potrà occorrere qualche modificazione.

A noi importa, soprattutto, che il Parlamento accolga la legge nei suoi principî e nel suo scopo; e tutto ciò che potrà valere a migliorarla non potrà, da parte nostra, non essere accolto con compiacenza.

La prima categoria dei recidivi destinati alla relegazione, è formata dai condannati due volte a pene superiori ai cinque anni di

reclusione o detenzione. La seconda e la terza estendono il provvedimento a tre o quattro condanne a più di tre mesi di reclusione, senza di che difficilmente si verrebbero a colpire i ladri, i truffatori, i condannati per appropriazione indebita e per fermento.

D'altronde è noto che anche il Codice penale, all'articolo 81, assume le condanne superiori ai tre mesi come criterio di speciale gravità per la recidiva specifica.

Gl'inconvenienti citati da alcuni oratori a proposito dell'enumerazione fatta coll'articolo 2 del disegno di legge non sono fondati.

L'onorevole Barzilai, per esempio, ha citato l'articolo 405 accennando ai colpevoli di avere spigliato nel campo altrui. L'onorevole Barzilai non ha tenuto presente che il pericolo da lui accennato non potrà mai verificarsi: per la semplice ragione che il massimo della pena comminata in quell'articolo è la detenzione sino ad un mese, mentre il progetto non solamente richiede più condanne, ma vuole pure che ogni condanna sia superiore a tre mesi.

Alcuni oratori hanno notato, criticandola, l'estensione della legge anche alla contravvenzione, considerando comprese in questa categoria tutte le contravvenzioni. Invece sta in fatto che il nostro disegno di legge è applicabile soltanto a quelle aventi carattere vero di ordine pubblico. E d'altronde la Camera converrà che chi fu sette volte condannato per reati volgari presenta gli estremi per essere riconosciuto pericoloso:

Ma, ripeto, in una discussione di prima lettura, l'esame minuto delle categorie di delinquenti ai quali la legge deve applicarsi, è evidentemente prematuro. Di questi particolari avremo campo a discutere quando il disegno di legge verrà innanzi alla Camera in seconda lettura, e quando il Governo e la Commissione parlamentare avranno esaminato se e in quali parti le classificazioni proposte debbano essere accolte o modificate.

Passiamo ad un altro ordine di considerazioni.

Taluni hanno domandato perchè il Governo abbia chiesto di applicare ai delinquenti recidivi la relegazione.

Dirò anzitutto che non era possibile adottare il sistema della deportazione: sia perchè l'Italia manca di territori adatti, sia perchè la deportazione non ha poi dato in Francia ed in Inghilterra i risultati che si speravano.

Ma qui si è detto: voi adottate la rele-

gazione senza neanche dirci che cosa, secondo gl'intendimenti del Governo, essa debba essere: e ci si è chiesta la definizione della relegazione. L'onorevole Nocito ha in proposito mosso oggi al Governo alcuni rimproveri che furono ieri espressi anche dall'onorevole Lucchini.

Anzitutto ricordo che di definizioni di pene non ne fa nemmeno il Codice; e si omise di farlo in questa legge per la relegazione, perchè parve che la parola si spiegasse da sè, e anche perchè parve si dovesse procedere a così dire per via di esclusioni, indicando le modalità e i limiti del trattamento da fare al relegato. La legge francese all'articolo 1º dice che « la rélegation consistera dans l'internement perpetuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises »; ma in sostanza non si tratta di una definizione, ed il concetto della relegazione appare determinato invece nel regolamento del 26 novembre 1885, pubblicato in seguito all'approvazione della legge. Così dovrebbe farsi anche fra noi, precisando nel regolamento i limiti entro i quali la libertà del relegato deve essere circoscritta dalle esigenze della sicurezza e dall'obbligo del lavoro.

La relegazione può d'altronde subire le modificazioni e i miglioramenti che saranno suggeriti dallo studio dei sistemi penitenziari.

Nella relazione che precede il disegno di legge si è accennato al concentramento dei recidivi in date località come le isole, all'internamento nella colonia Eritrea, all'assegnazione nelle colonie agricole e industriali; e ciò per mettere il Governo in grado di poter gradatamente attuare le disposizioni di questa legge colla preparazione necessaria, e in modo che risponda alle necessità alle quali vogliamo provvedere e alle condizioni interne e finanziarie del paese. Ma è evidente che, fondamentalmente, il progetto tende ad attuare la colonia penitenziaria, agricola o industriale, che è del grave problema la soluzione più logica e razionale.

Si è criticato da vari oratori il concetto della relegazione indeterminata. Rispondo: che essa si applica nei casi più gravi, prevedendo la legge anche la relegazione temporanea: e che solamente in tal modo, quanto ai primi, la misura di prevenzione proposta può essere efficace, poichè altrimenti la società rimarrebbe disarmata contro i delinquenti che si dimostrano (anche in quest'ultimo esperimento

della relegazione) incorreggibili. Per la gradualità del rimedio occorre che questo non abbia in ogni caso limite di tempo. L'onorevole Ferri avvertì l'errore che, secondo lui, informa il nostro sistema penale che applica pene eguali a individui diversi, come se il medico a tutti i malati di una determinata infermità prescrivesse una cura identica, e un identico limite di tempo da stare all'ospedale!

D'altronde la relegazione a tempo indeterminato trova nella legge stessa un correttivo colla disposizione segnata nell'articolo 10, che prevede il caso di proscioglimento. Se il termine segnato per il riesame parrà troppo lungo, non dissentiamo in massima dal ridurlo. Osservo inoltre che l'articolo 4 del progetto lascia facoltà al magistrato di sostituire in ogni tempo il bando alla relegazione.

Alcuni oratori hanno sostenuto l'opportunità di lasciare in facoltà del magistrato di infliggere, o no, la relegazione secondo i casi. La questione si è già dibattuta a proposito della legge francese del 1835. Il deputato Marcou alla Camera, il senatore Labiche al Senato proposero un emendamento nel senso desiderato dall'onorevole Fulci; e fu notato che all'accoglimento di tale proposta si oppone la enorme diversità di trattamento che, secondo gli svariati criteri che potrebbero essere adottati dai diversi tribunali, ne deriverebbe ai condannati. D'altronde, quando si ha già un numero determinato di condanne che costituiscono la prova di una delinquenza abituale, sarebbe un fuor d'opera voler controbilanciare il concetto della delinquenza con un sentimento di facile, ma spesso ingiustificata, pietà da parte del magistrato.

Come accennai già, è necessario, intanto, provvedere, dopo l'approvazione di questa legge, al suo necessario coordinamento con quella di pubblica sicurezza e col Codice penale, per quanto concerne gli oziosi, i vagabondi ed i diffamati, e colle opportune e indispensabili riforme alla ammonizione ed alla sorveglianza speciale, le cui disposizioni sono ora alquanto vessatorie. Noi crediamo che debba farsi qualche cosa di più: elevare, cioè, a reato il vagabondaggio, come lo era nel Codice sardo all'articolo 437, come è nel Codice francese all'articolo 267, ed in Austria colla legge del 10 marzo 1873, perchè esso costituisce la base naturale della delinquenza.

Frattanto col disegno di legge in discussione (articolo 13) si estende ad alcune cate-

gorie di delinquenti l'interdizione del domicilio, o, come altre volte era chiamato, l'esilio locale.

Coll'articolo 15 si stabilisce un concetto che non ha bisogno di dimostrazione: quello, cioè, della non retroattività della legge.

Debbo ancora intrattenere la Camera circa due altri punti della nostra proposta.

Non mi sarei aspettato l'insistenza di alcuni oratori, dopo quanto è scritto nella relazione e la dichiarazione fatta alla Camera nella seduta dell'altro giorno, nel sospetto che il Governo, con questa legge pei delinquenti recidivi, miri a scopi di carattere politico.

Sono ricordati gli articoli 247, 248, 251 del Codice penale citati nello articolo 2 del disegno di legge. Se vi sono tribunali che riconoscendo il carattere delittuoso di certe associazioni, le hanno colpite come associazioni a delinquere; se in fatti e manifestazioni che possono avere carattere politico hanno riconosciuto gli estremi di reati preveduti dal Codice penale, si può senza offesa alla giustizia escludere tutti i recidivi pei reati preveduti in detti articoli? Il criterio del magistrato soltanto può giudicare se nel caso che esamina entri o no come fattore principale la politica. D'altronde l'articolo 247 se indica un reato che nel maggior numero dei casi ha carattere politico, come l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, ne contiene altri che non hanno questo carattere...

Del Balzo Carlo. Questa è alchimia!

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia.* Questa è logica, non è alchimia. Nessuno potrà mai venire ad affermare che chi fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, debba considerarsi come responsabile di un delitto politico.

Del Balzo Carlo. Non è reato politico quello?

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia.* Può essere talvolta reato politico, ma è anche un vero e proprio reato comune: e per evitare il pericolo di comprendere una condanna politica, non si può cancellare la responsabilità pel reato in sè stesso.

De Felice-Giuffrida. No! no! (*Oh! — Rumori.*)

Del Balzo Carlo. Urliamo quanto voi! (*Rumori a destra.*)

Presidente. Onorevole Del Balzo, non interrompa!

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 247 parla non solamente di chi fa l'apologia di fatti che la legge prevede come delitti, ma anche di coloro che incitano alla disobbedienza alla legge. Chi fa l'apologia di un furto o di un assassinio è responsabile di un reato politico? È reato politico la disobbedienza alle leggi? Invece, come ho accennato, presenta carattere di reato politico quello a cui si riferisce la terza ipotesi dell'articolo 247. E noi nel testo della legge e nella relazione abbiamo chiaramente detto che i reati veramente politici debbono essere esclusi. Il magistrato troverà nell'articolo 7 della legge la norma sicura per provvedere secondo giustizia, e non potrà applicarla a coloro ai quali la legge stessa dichiara che le sue disposizioni non sono applicabili. Inoltre, come ho già dichiarato, se ci sarà modo di rendere anche più chiare queste disposizioni, noi ne saremo ben lieti. Noi desideriamo che non resti vulnerato da formule equivoche il diritto di applicare la legge ai reati comuni, anche per l'articolo 247 del Codice penale, poichè non è ammissibile in base a sospetti infondati assicurare l'impunità di delitti che niente hanno di comune con la libera e legale azione delle parti politiche.

De Felice-Giuffrida. Simili dichiarazioni le fece anche Crispi; ma cionondimeno i magistrati colpirono a sangue. (Oooooh!)

Presidente. Non interrompa.

De Felice-Giuffrida. Veda di togliere... (Oooooh!)

Presidente. Onorevole De Felice: finirò col richiamarla all'ordine.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Ed ora un'ultima osservazione. Immaginando che il Governo debba immediatamente attuare in tutte le sue parti la legge proposta, alcuni colleghi hanno, con addizioni o moltiplicazioni, preveduto le cifre e i milioni necessari per tradurlo completamente in fatto.

La legge proposta indica il trattamento da fare ai recidivi, e indica il modo con cui dovrà essere gradatamente attuata. Mentre provvederemo ai casi più urgenti nel modo che la legge ci consente, presenteremo al Parlamento le proposte occorrenti per provvedimenti meno immediati, affinchè possano essere opportunamente esaminati e discussi.

Quanto agli ordini del giorno che dagli onorevoli Venturi, De Felice-Giuffrida e Luc-

chini Luigi sono stati presentati, mi sia consentita una breve dichiarazione.

L'onorevole Venturi invita la Camera a passare alla seconda lettura, confidando che questo disegno di legge inizi un sistema di legislazione penale che riesca più efficace allo scopo della cura della delinquenza. Il concetto al quale si ispira l'onorevole Venturi può essere certamente accettabile come affermazione teorica, ma non parmi sia il caso di provocare intorno ad esso un voto della Camera. E perciò, ringraziandolo, prego l'onorevole Venturi di non insistere nel suo ordine del giorno.

L'ordine del giorno dell'onorevole De Felice evidentemente propone di non passare alla seconda lettura, e non può quindi accogliersi.

Lo stesso debbo dire dell'ordine del giorno dell'onorevole Lucchini il quale, dopo alcune premesse, invita il Governo a rivedere ed a riordinare in conformità delle medesime il disegno di legge, ciò che equivale al rigetto del medesimo. Ma io debbo, a proposito delle considerazioni accennate in questo ordine del giorno, fare alcune dichiarazioni.

L'onorevole Lucchini afferma anzitutto la necessità di provvedere all'attuazione delle istituzioni e discipline penali prevedute dal nuovo Codice, che non furono sinora applicate o che lo furono in modo del tutto insufficiente e incoerente, massime per ciò che concerne l'individuazione della pena e il trattamento dei minorenni.

Io concordo con lui circa l'opportunità di queste riforme, e aggiungo che, per quanto si riferisce al lavoro dei condannati e al trattamento dei minorenni, sono in corso di studio presso il Ministero di grazia e giustizia i regolamenti necessari per attuarle.

In secondo luogo l'onorevole Lucchini invita il Governo a dare maggiore e più esteso sviluppo al lavoro dei condannati all'aperto e alla colonizzazione penale interna, mediante idonei e confacenti mezzi, e col dare più efficace ed esteso impulso all'opera del patronato dei liberati dal carcere. A questo scopo coll'onorevole mio collega ministro dell'interno intendiamo, e speriamo con utili risultati.

L'onorevole Lucchini raccomanda infine la istituzione della condanna condizionale per i delinquenti primari. Anche per questo punto io concordo coll'onorevole Lucchini. Interno a questo argomento era stato già pro-

posto, fin dal 1893, dall'onorevole Bonacci un disegno di legge che non ebbe la fortuna di essere discusso alla Camera. Io mi riservo di sottoporre questa importante questione al giudizio del Parlamento.

Non so se queste dichiarazioni saranno tali da consigliare all'onorevole Lucchini di ritirare il suo ordine del giorno. Qualora egli vi insista, prego la Camera di non accoglierlo.

Queste sono, onorevoli colleghi, le considerazioni alle quali ci siamo ispirati col nostro disegno di legge. Tutelando la società dalla azione deleteria di coloro pei quali il delitto è una triste abitudine; adottando provvedimenti diretti a premunirci contro coloro che si sono dimostrati incorreggibili e funesti al consorzio civile, faremo cosa degna di un paese illuminato. Non è più possibile tollerare che questi elementi pericolosi continuino, di fronte all'inerzia dei pubblici poteri, nell'opera loro letale di inquinamento e di perturbazione. È una legge di difesa quella che vi proponiamo. A raggiungere lo scopo che abbiamo comune, invochiamo il concorso e la cooperazione di tutti, sicuri che si verrà ad un accordo anche intorno alle singole disposizioni.

Escluso qualunque concetto estraneo al fine al quale mira la legge, e cancellato ogni sospetto di mire politiche, che è assolutamente fuori degli intendimenti nostri, noi ci auguriamo che la Camera, votando il passaggio alla seconda lettura, affermerà che in questa assemblea (nella quale hanno espressione così alta i sentimenti della nazione) è unanime il proposito di provvedere alle supreme necessità dell'ordine che è base e presidio di tutte le libertà. E ciò sarà argomento non lieve di pace, di lavoro, e di sicurezza, che sono i fattori primi sui quali si fondano la fortuna e l'avvenire del paese! (*Bene! Bravo! — Approvazioni.*)

Presidente. Ora, salvo a vedere quello che si dovrà fare per gli ordini del giorno, in conformità alle deliberazioni prese nella seduta di sabato, dichiaro chiusa la discussione generale e verremo ai fatti personali.

Il primo iscritto è l'onorevole Lucchini Luigi. Gli do facoltà di parlare per indicare e svolgere il suo fatto personale.

Lucchini Luigi. La Camera ha sorriso quando chiesi di parlare per fatto personale, poichè in quel mentre l'onorevole Ferri, saltando di palo in frasca, parlava del Codice penale.

Ma non è certamente pel male che egli abbia detto del Codice, che io abbia chiesto di parlare; sono assuefatto a sentirne a dir male da lui sin da quando esso era in progetto, e l'onorevole Ferri rimase convinto che in esso non avrebbero avuto influenza le sue dottrine. Del resto, se in questo ci fosse fatto personale, certamente non riguarderebbe me, ma l'uomo insigne che ha presieduto ai lavori del Codice e di cui questo porta il nome, e il Parlamento medesimo che lo ha discusso ed approvato. In ogni modo, non ostante i tristi presagi dell'onorevole Ferri e dei suoi correligionari scientifici, il Codice ebbe, appena attuato, l'applicazione più serena, salda e sicura, per l'opera intelligente della curia e della magistratura; e, dopo dieci anni dalla sua applicazione, nessuna critica seria e positiva io conosco su di esso, e nessuna riforma è venuta innanzi al Parlamento, in dieci anni, diversamente da ciò che toccò ad altri Codici...

Ferri. Nel 1893...

Lucchini Luigi. Io, però, chiesi di parlare, per ribattere estemporanee accuse rivolte dall'onorevole Ferri a Commissioni di concorso per cattedre universitarie; Commissioni delle quali, eventualmente, io abbia fatto parte. Se avesse avuto intenzione di rivolgersi a me personalmente, avrebbe sbagliato indirizzo: perchè io non rispondo che alla mia coscienza dei giudizi che proferisco o come magistrato o come giudice nei concorsi.

Però gli potrei dire francamente che a chi si proponesse di insegnare il Codice penale come egli ieri lo dilaniava con noi, io non sarei niente affatto disposto a dargli una cattedra di diritto penale (*Si ride*); come direi francamente al mio amico e collega Venturi, che, con tutta la stima che ho per lui, neppure a lui vorrei dare una cattedra in diritto penale, perchè insegnasse le dottrine che, ieri, ci ha ammannite, deliziandoci con la sua brillante e originale orazione. (*Si ride*).

Ma l'intolleranza scientifica, a cui alluse l'onorevole collega Ferri, è spesso una bandiera sotto la quale si vuol far passare una merce avariata; come sotto quella dell'intolleranza politica qualche professore cercò di far passare il ben servito ricevuto da intere

Facoltà universitarie, per la ragione che non faceva scuola. (*Si ride*).

La vera ragione della mia domanda di fatto personale, signor presidente, sta in ciò: che si sono attribuite a me opinioni e affermazioni che realmente non ho espresse, particolarmente dall'onorevole Ferri, che non mi aveva onorato della sua presenza, quando io, l'altro ieri, parlavo.

Non mi soffermerò sui punti di minore interesse.

La mia affermazione che non si devono combattere i recidivi, ma la recidiva, diede occasione all'onorevole Barzilai di rimproverarmi che io mi faccia a combattere delle astrazioni; cui seguì l'onorevole Ferri col suo ritornello, che sta ruminando da venti anni, esser questa la scienza dei vecchi medici, che curavano la malattia e non l'ammalato. Ma era facile rispondere che io non intendeva per recidiva una mera astrazione, ma tutto l'insieme delle cause e l'ambiente in cui si forma il recidivo.

Ferri. La recidiva è il fatto, non la causa.

Lucchini Luigi. È necessario conoscere le cause per provvedere ai mezzi atti a rimuoverle. (*Interruzioni — Conversazioni*).

Ed altro mi si venne attribuendo che non ho detto, cioè, che, in Italia, sia da parecchio tempo diminuita la delinquenza.

Ho detto che l'alta criminalità è in diminuzione, e questa non è questione di apprezzamento né opinione mia personale, ma risulta da dati ufficialmente stabiliti. Basta leggere la relazione del Bodio sul movimento della criminalità nell'ultimo sessennio, e si vedrà come le denunce di omicidio da 5468, che erano nel 1880, sono discese a 3868 nel 1896. E mi sembra una diminuzione abbastanza notevole.

La differenza fra me e l'onorevole Ferri sta in questo (*Interruzione del deputato Ferri*) che io non ammetto altra statistica della delinquenza se non per categorie e specie di reati, mentre egli, per comodità di tesi, la vuol considerare tutta in complesso, e così comprese le contravvenzioni e trasgressioni a leggi speciali, che sono il contingente maggiore di quella delinquenza che ogni giorno va crescendo.

Ferri. L'ho detto ieri.

Presidente. Ha finito onorevole Lucchini?

Lucchini Luigi. Un momento! C'è un'altra inesattezza a me attribuita, ed oggi anche

dall'onorevole ministro, e, cioè, che io abbia accennato ad una cifra di recidivi inferiore alla realtà. L'onorevole Barzilai disse che è del 27 per cento, perchè tale emerge nel 1895; ed è un fatto che la statistica del 1895 dà il 27 per cento. Ma non è da un anno solo che si possa desumere una media statistica in un dato cespite di delinquenza: convien prendere una serie d'anni, ed è in questa maniera soltanto che si può formarci un concetto approssimativo del vero. Ora, seguendo le cifre dell'ultimo sessennio, si ottiene appunto la media del 25 per cento, media che risulta precisamente dalle varie annualità conteggiate insieme. Io dunque nulla ho da mutare a quello che dissi, perchè appunto la statistica ufficiale ci dimostra che negli ultimi anni la media dei recidivi non supera il 25 per cento dei condannati.

Ma il punto sul quale, onorevole presidente, la mia suscettibilità scientifica è stata maggiormente offesa è questo: l'onorevole Ferri, per la solita comodità di ragionamento, ha attribuito a me questa tesi, cioè che le penalità come ora da noi sono in funzione rappresentino il solo e precipuo ostacolo alla diminuzione della recidiva.

Ora io non ho detto mai questo, nè prima, nè poi. Anzi ho rilevato come le misure repressive siano uno dei fattori secondari coi quali si possa infrenare la criminalità; ed è cosa risaputa da molto tempo ed insegnata da tanti nostri criminalisti che da altri mezzi, differenti dalle misure repressive, si deve attendere la principale remora alla delinquenza. È anzi codesta una delle ragioni per le quali combatto il presente disegno di legge e le misure repressive. Questo insegnava anche il Romagnosi, e questo insegna anche la scuola moderna.

A provare poi come l'accusa dell'onorevole Ferri, che il Codice penale abbia influito sull'aumento della delinquenza, sta il fatto che due fra le specie di delitti che sono in maggior incremento, le diffamazioni e ingiurie e i furti, non hanno trovato nel nuovo Codice che più severe sanzioni.

Presidente. Questa mi pare una polemica di scuole e non un fatto personale!

Lucchini Luigi. I miei contraddittori non vedono nella sanzione penale che un'azione diretta contro il colpevole, come le medicine con l'ammalato, mentre si tratta invece e deve trattarsi principalmente di un'opera di giusti-

zia. Vuol dire che quando trionferanno le dottrine da essi professate... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Lucchini, concluda.

Lucchini Luigi. E intanto sapete che cosa è arrivato a dire l'onorevole Ferri?

Che mezzo opportuno e provvido contro la recidiva sia la castrazione. (*Oh! oh! — Iilarità*).

Presidente. Onorevole Lucchini, e il fatto personale?

Lucchini Luigi. Udite che cosa scrive l'onorevole Ferri in un articolo intitolato « Les anormaux » inserito nel fascicolo del 15 febbraio della *Revue des Revues*.

Ferri. Ma si trattava di una proposta di un deputato americano.

Lucchini Luigi. « Quant au côté négatif du problème, c'est-à-dire l'empêchement de la reproduction des anormaux involutifs et anti-sociaux, il est bon de rappeler que l'idée fait son chemin, tant bien quel mal... »

Ferri. Tanto bene che male.

Lucchini Luigi... Le *Medico-legal Journal* de New-York (mars 1897) donnait la nouvelle que M. Edgar, député au Michigan, avait présenté un projet de loi sur l'asexualisation des criminels. (*Iilarità vivissima*) L'article 1^{er} disait: « Toutes les personnes renfermées dans les asiles comme aliénés ou épileptiques et tous les condamnés pour la troisième fois, avant de partir de leur réclusion seront soumis à une opération qui détermine leur asexualisation et élimine leur aptitude à procréer des enfants. » (*Scoppio d'ilarità*).

« Tout en faisant mes réserves pour la forme de la mesure proposée, le principe n'est cependant que trop exact, une fois limité à la catégorie des anormaux involutifs. » E non ho altro da aggiungere. (*Commenti — Rumori all'estrema sinistra*).

Non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Chiedo alla Camera il permesso di uscire per un momento dal campo comune al diritto penale, alla psichiatria, ed alla chirurgia sul quale ci hanno condotto i precedenti oratori, per rilevare alcune parole, del resto, molto lusinghiere per me, pronunziate, ieri, dall'onorevole Ferri sopra un argomento che, per un altro verso, esce da quello trattato in questo momento, ma che pure ha molto interesse, e intorno al quale desidero rettificare un'asserzione dell'onorevole Ferri, non

dal punto di vista mio personale, che importerebbe pochissimo, ma dal punto di vista dell'interesse pubblico.

L'onorevole Ferri, parlando, ieri, di colonizzazione, ha asserito che la colonizzazione non è possibile sull'altipiano eritreo ed ha, in qualche modo, invocata la mia testimonianza, o almeno, la testimonianza della modesta opera mia in Africa per dimostrarlo.

Come colonizzatore, mi considero giubilato, per cui posso esprimere il mio giudizio molto serenamente. E appunto in questo stato d'animo, molto obbiettivo, in cui sono, guardando, a quattro anni di distanza, i risultati ottenuti durante il mio lavoro nella colonia, posso asserire, con perfetta certezza di essere nel vero, che il giudizio del mio amico personale Ferri è assolutamente infondato.

La colonizzazione agraria sull'altipiano eritreo trova per clima, per terreno, per altitudine sul livello del mare e per attitudine alla colonizzazione dei nostri contadini (parlo dei contadini autentici), le condizioni più favorevoli.

Si è voluto stabilire la tradizione che il tentativo di colonizzazione, iniziato e non continuato sotto la mia direzione, fosse un insuccesso; ma io lo nego assolutamente.

Quando gli infelici avvenimenti della guerra del 1896 costrinsero le famiglie stabilite a Godofelassi a ritirarsi, di notte, tumultuariamente, e a portarsi prima ad Asmara, e poi a scendere a Massaua, le loro condizioni economiche e morali, quantunque non tutti fossero contadini autentici, (ero stato ingannato nella scelta per alcuni) erano ottime.

Ed erano ottime, quantunque da due anni io avessi dovuto lasciare la direzione della colonizzazione per ragioni di attriti, che sono conosciute da tutti coloro che se ne occuparono; e quantunque durante quei due anni (mi sia lecito di dire la verità, prima di tutto, e non per riguardo a me, ma riguardo ad una questione di grandissimo interesse generale) si fosse fatto tutto il possibile per demoralizzare queste famiglie e per distrarle dall'opera loro.

Citerò qualche fatto per dimostrarlo...

Presidente. Si tenga nei limiti del fatto personale.

Franchetti... non per ritornare sopra un argomento esaurito, ma per dimostrare che, se

il tentativo di colonizzazione non ha avuto quei risultati che doveva e poteva avere, è da attribuirsi a cagioni estranee alla natura delle cose; è dovuto alla volontà degli uomini che lo iniziarono.

Per far comprendere lo spirito che animava le autorità coloniali di allora, ed il sistema metodico da esse tenuto allo scopo di procurare l'insuccesso della incipiente colonizzazione, citerò due aneddoti caratteristici, e poi avrò finito.

La colonia di Godofelassi prosperava, sotto l'aspetto economico ed agrario. Partito io, in modo definitivo, le autorità rimaste credettero cosa molto deplorabile che non esistesse colà una scuola per istruire i ragazzi venuti coi loro genitori, e che stavano benissimo, onorevole Ferri, e non soffrivano anemia... (*Interruzioni del deputato Ferri*), e andavano crescendo di numero. E così le autorità rimaste credettero opportuno di stabilire una scuola nominandone maestro un sott'ufficiale della guarnigione del vicino forte di Adi-Ugri. Non so se molti di quei ragazzi imparassero a leggere e a scrivere; so però che, dopo nove mesi, gli effetti dell'insegnamento di quel sott'ufficiale si manifestarono in una famiglia di quei contadini... (*Interruzioni*) già, aumento di popolazione.

Questo è uno dei fatti che fanno capire quali sistemi si tenessero per distruggere, in quella gente, ogni principio economico e morale.

Secondo aneddoto. Prego gli onorevoli colleghi di prestarmi ancora alcuni minuti di attenzione, perchè, ripeto, si tratta di un argomento d'interesse generale. Dopo la battaglia di Abba-Garima, uno dei reparti di truppa venuti ad Asmara fu posto ad accampare precisamente nel luogo dove cresceva e cominciava a fruttificare una vigna, che io aveva piantata; v'era pure nel medesimo luogo un giovane uliveto ed un vivaio di piante fruttifere e forestali, impiantato da me. Era un esperimento che io tentava di cultura arborea italiana e che cominciava a dare risultati discreti; quelli che si potevano avere dopo tre anni.

L'agente agrario che io aveva lasciato colà pregò l'ufficiale che comandava il reparto di andare qualche centinaio di metri più in là, ma l'ufficiale rispose ridendo: Il Governo, che spende tanti milioni qui, potrà spendere qualche centinaio di lire per pagare i danni. Naturalmente quell'ufficiale non sapeva e

non poteva sapere quanto tempo fosse necessario, oltre ai denari, per ottenere i risultati che si erano ottenuti.

Pochi giorni dopo partiva dalla colonia, diretta ad un giornale italiano, la corrispondenza di uno di quei tanti tenentini i quali hanno formato l'opinione pubblica italiana sopra il valore agrario della colonia.

In essa si diceva: « Ho udito parlare di vigne, di vivai, di uliveti; e non ho trovato nulla di simile. » Eh! lo credo, perchè tutte le piante che esistevano pochi giorni prima passeggiavano ormai sotto forma di mazze e di frustini, tra le mani di ufficiali e di soldati!

Ho voluto citare questi due fatti per dimostrare alla Camera come l'interruzione degli esperimenti di colonizzazione ed il loro successo parzialmente infelice sieno dovuti non alla terra, non al clima, ma a fatti del tutto estranei che sarebbe stato molto facile evitare si fosse voluto.

Ho detto successo incompleto, perchè oggi ancora alcune di quelle famiglie, dopo essere state fatte fuggire di notte dalle loro abitazioni, vi son tornate per loro volontà espressa.

Non voglio più a lungo tediare la Camera, non intendo affatto di sollevare la questione della Colonia Eritrea in questo momento; intendo soltanto di rilevare il fatto che l'esperimento di colonizzazione ha dato i suoi risultati; i fatti e le esperienze rimangono.

La colonizzazione agraria dell'Alt per mezzo dei contadini, può riuscire con poco sforzo, con piccole anticipazioni di capitale e con una spesa insignificante.

Riguardo poi all'asserzione dell'onorevole Ferri, che al disopra di 1500 metri l'europeo soffre di anemia (io non ero presente, ma so che ha espresso questa opinione) mi permetto di essere di un avviso diverso.

Egli sarà stato certo nell'Alta Engadina, cioè a 1800 metri sul livello del mare, ed avrà visto che la popolazione che vi abita non soffre certamente di anemia. Infatti quella popolazione vivendo nei luoghi attraverso i quali calarono gli invasori germanici in Italia, essa ha fornito a codeste invasioni molti soldati, ed ha così avuto modo purtroppo di far sentire che non era una popolazione anemica!

Quanto poi all'esperimento di colonizzazione sull'altipiano della colonia Eritrea i fatti sono questi. I coloni godevano non solo

ottima salute, ma avevano una robustezza maggiore che a casa loro.

I fatti di generazione e di riproduzione della specie erano frequentissimi, ed ho dovuto citarne uno un momento fa che era molto eloquente. (*Commenti — Ilarità*).

Sotto ogni aspetto, il clima e l'aria si dimostravano favorevolissimi allo sviluppo fisico. Del resto, l'onorevole Ferri mi guardi un poco, ci sono stato molto tempo in Africa, e credo di non aver l'aspetto di un anemico.

Ferri. Ma è venuto via.

Franchetti. Ce ne sono altri che ci sono rimasti, e che non vogliono venir via.

Ed ho finito. Volevo solamente rettificare una asserzione inesatta.

Presidente. Viene ora il fatto personale dell'onorevole Bonacci. Ha facoltà di parlare.

Bonacci. Per prevenire qualche interruzione e qualche osservazione dell'onorevole presidente, osservo che la discussione generale non è chiusa.

Presidente. È chiusa.

Bonacci. Io mi sono iscritto per fatto personale, e mi iscrivo in questo momento sul merito della legge.

Presidente. Mi permetta, onorevole Bonacci, ho dichiarato chiusa la discussione, dopo che ha parlato l'onorevole ministro. Per il fatto personale è iscritto, e le ho dato facoltà di parlare.

Bonacci. Mi era sfuggito che Ella avesse chiuso la discussione; quindi mi limiterò, come era già mio proposito, al fatto personale, e, se l'onorevole presidente me lo permette, ad una semplice dichiarazione del mio voto.

Io debbo ringraziare l'onorevole Lucchini, l'onorevole Ferri e l'onorevole ministro guardasigilli, della benevola menzione, che essi hanno fatto, di un mio disegno di legge sulla condanna condizionale, che presentai nel 1893 col proposito precisamente di combattere la recidiva.

Ma non è questo il mio fatto personale.

L'onorevole Ferri nel suo eloquente discorso parlò del lavoro dei condannati all'aperto, e con parole di singolare benevolenza ricordò l'esperimento che del lavoro dei condannati all'aperto fu fatto nel 1880 all'Abbazia delle Tre Fontane. Dopo avere esposti i suoi giudizi favorevoli a quell'esperimento, egli disse: Che ne avete fatto?

Com'è che esso ha abortito? Perchè le terre redente dal lavoro dei condannati sono andate a finire nelle mani dei frati trappisti?

Ecco il mio fatto personale, perchè quelle interpellanze, senza che l'onorevole Ferri lo sapesse, erano dirette a me, che posso dire: *me, me, adsum qui feci*. Dell'esperimento del lavoro dei condannati all'aperto all'Abbazia delle Tre Fontane, bene o male, mi torni ad onore o a biasimo, son io l'autore. Il concetto fu mio, mia fu la deliberazione; l'attuazione pratica fu tutto merito del senatore Beltrani-Scalia che era allora direttore generale delle carceri.

L'onorevole Ferri domandava perchè le terre dell'Abbazia delle Tre Fontane siano andate a finire nelle mani dei frati trappisti.

Quelle terre erano in potere dei frati trappisti prima che l'esperimento fosse iniziato; e fui io che ricorsi ad essi e potei ottenere che accettassero e pagassero il lavoro dei condannati. Prima di ricorrere ai frati trappisti avevo tentato altre vie; mi era rivolto alle grandi Amministrazioni dello Stato, ma invano.

Più tardi il Ministero della guerra mutò consiglio; ed io vi prego, o signori, di leggere le relazioni del generale De La Penne sulla costruzione dei forti intorno a Roma e delle fortificazioni della Maddalena. Vedrete quali e quanti vantaggi abbia ottenuto l'Esercito dello Stato dal lavoro dei condannati.

Frattanto nel 1880, quando io era segretario generale del Ministero dell'interno, tutte le Amministrazioni pubbliche erano chiuse; ed io dovetti ricorrere ai frati trappisti per procacciare il lavoro agricolo ai condannati. La colonia fu impiantata nella primavera del 1880; ed io dei suoi risultati rispondo fino al dicembre del 1880, quando lasciai l'ufficio.

Non si apponeva al vero l'onorevole Ferri quando diceva che questo esperimento aveva abortito. L'esperimento diede ottimi risultati, e per provarlo non ho che a ricordare ciò che io stesso dissi in quest'aula nella seduta del 22 gennaio 1883, in occasione delle interpellanze che furono fatte su questo argomento. Io dissi allora:

« Da tre anni l'Abbazia delle Tre Fontane non è più soltanto una geniale mèta alle trottate di qualche sentimentale gentildonna, od il punto di ritrovo di allegre brigate di cavalieri e di amazzone per la caccia della volpe; essa è diventata il termine di un continuo pellegrinaggio di studiosi, di uo-

mini politici, di pubblicisti, di magistrati, i quali vanno a vedere e ad ammirare i generosi sforzi che i frati trappisti fanno per il bonificamento di una delle più desolate ed insalubri lande che circondano questa città, e ad osservare il concorso che a così fatta opera prestano i condannati per disposizione del Governo. E furono approvazioni e lodi universali, e tanto generose da mettere in pericolo l'umiltà dei trappisti, e da indurre in tentazione del peccato di vanagloria i non meno austeri animi di coloro che per conto del Governo avevano tentato quell'esperimento. Io anzi mi impensieriva di questo coro universale di lodi, perchè considerava che se l'opera era buona, doveva anch'essa avere a superare la prova delle censure e delle detrazioni. E questa prova non mancò; vennero critiche più o meno acerbe, più o meno coscienziose ecc. ecc. »

Io dissi ancora: « Tali risultati sono: il dissodamento e la riduzione a cultura di estese zone di terreno incolto; la possibilità, ed anzi la relativa facilità, dimostrata, del bonificamento della campagna romana; strati di materie vulcaniche, disgregate col piccone e colla vanga dei condannati, messe a contatto degli elementi fecondatori della pioggia, dell'aria e del sole, e convertite in ottima terra vegetale; boschi di eucalipti, vigneti, oliveti, campi di frumento, di biade, di avena, sorti come per incanto là dove prima era il deserto; le condizioni igieniche della località notevolmente migliorate; infine la costruzione, ormai compiuta, di numerosi, ampi e ben ordinati edifici destinati ad albergare due o trecento condannati, e che potranno poi, compiuti i lavori di bonificamento, essere facilmente trasformati per uso della fattoria, e costituire il nucleo di uno di quei centri abitati che sono consigliati da tutti coloro che studiarono il problema del bonificamento della campagna romana. » (*Rumori*)
 Abbiate pazienza! È un argomento che si collega strettamente con la questione dei recidivi, questo del lavoro dei condannati!

E che l'esperimento fosse riuscito perfettamente mi risultò da giudizi dei più competenti nella materia.

Non citerò nomi, e mi limiterò ad un solo ricordo.

Il congresso internazionale d'igiene, che si radunò in quell'anno in Torino, e nel quale convennero le prime notabilità scientifiche

dell'Europa, dopo avere osservato i primi risultati di questo esperimento, approvò la seguente deliberazione, che fu letta alla Camera dal ministro dell'interno onorevole Depretis nella seduta del 22 gennaio 1883: « Le Congrès international d'hygiène siégeant à Turin ne saurait trop louer et encourager le Gouvernement italien dans l'oeuvre d'assainissement déjà commencée dans la campagne de Rome par l'établissement de colonies pénitentiaires, considérant que la mortalité, qui en résulte, ne saurait être mise en balance avec les immenses avantages qui en résulteront au point de vue de l'hygiène générale et de la civilisation. »

Ma l'onorevole Ferri dirà: l'opera intrapresa non doveva finire nell'Abbazia delle Tre Fontane; il disegno era più vasto.

È vero, e l'onorevole Ferri deve rassegnarsi a vedere in me un umile e modesto precursore, che nel 1880 non solamente professava alcune delle idee qui ieri da lui esposte, ma cercava anche di metterle in atto.

Il male contro il male, la delinquenza mandata a combattere la malaria, e da questa lotta tra due mali trarre il duplice bene della redenzione delle terre insalubri e della redenzione delle anime mediante il lavoro; l'obbligo dei condannati, che hanno offeso la società, di sostenere del lavoro sociale la parte più dura, più faticosa, più ingrata, più pericolosa; infine le squadre dei condannati che nell'agro romano, nelle lande più deserte della Sardegna e in altre regioni incolte ed insalubri aprono e spianano la via all'esercito dei liberi lavoratori: questi erano i miei concetti, questi i propositi miei.

Perchè l'opera non fu continuata?

Le cause del fatto lamentato dall'onorevole Ferri sono molteplici.

Prima e principale è la mancanza di continuità e dello spirito di tradizione nelle pubbliche Amministrazioni italiane. I miei successori, ministri e segretari generali, considerarono forse un atto d'ingenuità l'occuparsi, come io faceva con studio ed amore, di problemi come quello del lavoro dei condannati all'aperto.

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Non tutti.

Bonacci. Non fecero più nulla.

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Non è vero.

Bonacci. Sicuro: la cosa finì lì.

Fortis, *ministro d'agricoltura e commercio.* No, no.

Bonacci. Me lo dimostri.

Fortis, *ministro di agricoltura e commercio.* Lo dimostrerò.

Bonacci. Glie ne sarò molto riconoscente.

Altra causa del fatto innegabile lamentato dall'onorevole Ferri, fu l'odio scientifico, non fra la scuola classica e la scuola positiva dei cultori del diritto penale, ma tra i maestri dell'igiene.

Quando iniziai quest'opera io mi diressi, come doveva, per il regime igienico della colonia, ai lumi dell'onorevole Baccelli, che in quell'epoca non era ministro, ma meritissimo presidente del Consiglio superiore di sanità, e che in questa materia aveva una competenza superiore; e l'onorevole Baccelli mi fu largo di consigli che diedero ottimi risultati.

Ma rispetto ai risultati igienici dell'esperimento sorsero obiezioni, censure ed opposizioni, che non furono certo propizie alla continuazione dell'impresa.

Poi l'avvoltoio della speculazione ghermì anche questa preda, corruppe l'esperimento ed impedì che recasse i frutti che se ne speravano.

Quell'esperimento fu anche potentemente avversato da tutti coloro che hanno interesse ad impedire il bonificamento dell'agro romano.

Finalmente ebbe contro di sé il pregiudizio di coloro che per ragioni di estetica vedrebbero mal volentieri una trasformazione agricola della campagna romana; ed io mi sono sentito in quest'aula rimproverare acerbamente da un patrizio romano, mio carissimo amico, di aver tentato di riprodurre alle porte di Roma l'originario asilo di malfattori. (*Commenti*).

Queste, onorevole Ferri, sono le cause, per le quali il tentativo da Lei lodato non diede i frutti che se ne speravano.

L'onorevole ministro di agricoltura mi ha interrotto dicendo che io sono in errore.

Fortis, *ministro di agricoltura e commercio.* L'ho interrotto in un punto solo.

Bonacci. Ella, onorevole ministro, mi renderà felice quando mi dimostrerà che l'opera, della quale ho parlato, è stata continuata.

Ora, esaurito il fatto personale, chiedo il permesso di esporre sommariamente le ragioni del mio voto. (*Interruzioni*).

Presidente. Fa una dichiarazione di voto?

Bonacci. Precisamente; e dico che con mio grande rincrescimento non posso dare voto favorevole a questa legge. (Bravo! *all'estrema sinistra*). Me ne duole perchè, amico sincero del Gabinetto, non vorrei interrompere la piacevole consuetudine di approvare le sue proposte. Ma questo disegno di legge è troppo vizioso, e non può essere corretto neanche coi temperamenti nè con le promesse, che testè ha fatte l'onorevole ministro guardasigilli.

L'onorevole ministro guardasigilli, nell'ultimo suo discorso, non ha risposto menomamente alle gravissime obiezioni che gli sono state fatte dagli oratori che mi hanno preceduto.

Questo disegno di legge è il risultato infelicissimo di una infelice suggestione; questo disegno di legge è una imitazione servile, peggiorata, di una cattiva legge francese.

Volevate imitare la Francia nei provvedimenti per combattere la recidiva? Avevate ottimi modelli di leggi, che avremmo volentieri approvate. Invece siete andati a scegliere il peggiore degli esemplari francesi.

Che cosa è questa vostra relegazione? Siamo noi davanti ad una proposta di parziale riforma del Codice penale, o di modificazione ed aggiunta alla legge di pubblica sicurezza? La relegazione, che si vuole applicare ai recidivi, è una vera e propria pena, o un provvedimento di pubblica sicurezza? Ho ascoltato con tutta l'attenzione le parole pronunziate or ora dall'onorevole guardasigilli; ma, sarà forse per la debolezza del mio intelletto, io non ho capito se egli intenda riformare il Codice penale o la legge di pubblica sicurezza.

Alcune disposizioni di questo disegno di legge mi farebbero credere che ci si proponga una parziale riforma del Codice penale. Ma il tipo, che si è voluto imitare, cioè la legge francese del 27 maggio 1885, mi fa credere che si tratti di provvedimenti di prevenzione.

Certo la recidiva, della quale si parla in questo disegno di legge, non è quella del Codice penale; e lo ha confessato l'onorevole ministro guardasigilli dicendo che con la recidiva specifica, non si ottiene il risultato voluto, e che conviene applicare la relegazione a quelli i quali hanno riportato più condanne, senza guardare ai titoli dei reati, come, del resto, risulta dal numero 1° dell'articolo 1° del disegno di legge, che colpi-

sce indistintamente tutti coloro i quali per qualsiasi titolo hanno riportato due condanne, ciascuna uguale o superiore a cinque anni di reclusione o di detenzione.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. La legge bisogna guardarla complessivamente.

Bonacci. Ma che complessivamente! Bisogna proprio dire che abbiamo perduto l'intelletto, se non si ammette ciò...

Fortis, *ministro d'agricoltura e commercio*. È un'iperbole!

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Non si combatte una legge con frasi ad effetto!

Bonacci. Se la relegazione non è una pena, ha ragione da vendere l'onorevole Lucchini...

Fortis, *ministro di agricoltura e commercio*. Che la venda!

Bonacci ... quando afferma che è una nuova edizione del domicilio coatto.

Lucchini Luigi. Peggiorata! (*Rumori a destra*).

Bonacci. Ma almeno nella legge di pubblica sicurezza sta scritto chiaramente per quali titoli s'incorre nel rigore del domicilio coatto; è un linguaggio che intendono tutti e non si parla con numeri e con richiami di articoli di altre leggi, il che genera confusione ed incertezza.

Dove manderete i recidivi?

Voi non avete potuto dirlo.

Finocchiaro Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. L'ho detto chiaramente.

Bonacci. Bisogna escludere Assab, perchè lo impone l'esperienza. E non c'era bisogno dell'esperienza, perchè la relegazione ad Assab è quella che i francesi chiamano la *guillotine sèche*, cioè la morte inasprita da una lunga e crudele tortura di sofferenze e di stenti.

Nell'altipiano dell'Eritrea non è possibile mandarli, perchè, se oggi l'onorevole Franchetti ha dimostrato che ivi possono esistere e prosperare le colonie libere, la relazione della Commissione d'inchiesta esclude l'opportunità e la convenienza delle colonie penali nell'altipiano della colonia Eritrea. E l'onorevole Di San Giuliano ha potuto mitigare, ma non ha confutato ciò che egli aveva scritto nella sua relazione.

E allora dove manderete questi relegati? Forse a San Mun? (*ilarità — Interruzioni e rumori*).

Secondo la legge francese del 1835 i recidivi reputati incorreggibili si mandano *hors de France*, e per sempre: si mandano nelle

colonie o nei possessi francesi, a titolo individuale o a titolo collettivo. A titolo individuale si mandano coloro che o con l'esercizio di una professione o di un mestiere, o avendo le qualità per ottenere una concessione di terre, sono in grado di mantenersi da loro. A titolo collettivo si mandano coloro che il Governo assume l'obbligo di mantenere a sue spese nei proprii stabilimenti, impiegandoli, là dove sia possibile, in opere di pubblica utilità.

Se intendete mandarli a titolo individuale, ove sono le colonie? (*Commenti*). Se intendete mandarli a titolo collettivo, ove sono gli stabilimenti? Ove le opere di pubblica utilità? Come sopprimerete alla spesa? (*Commenti*).

Gli onorevoli Barzilai, Lucchini e Ferri, hanno ricordato quanto spende la Francia, e ne hanno argomentato quanto dovrete spendere voi. Ma non hanno calcolato tutto, perchè, se non erro, hanno dimenticato le spese d'impianto.

Il ministro ha detto che si andrà molto a rilento nell'attuazione di questa legge, essendone esclusa la retroattività. In tal modo però è caduto nella più manifesta delle contraddizioni, perchè quando gli si domandavano, in luogo di questi o con questi, provvedimenti preventivi per combattere la recidiva, aveva detto: non c'è tempo da perdere, e prima di tutto dobbiamo liberare l'Italia dall'esercito degli uomini più pericolosi e refrattari, che minacciano ogni giorno la società; (*Commenti*) poi quando ha dovuto spiegarsi sulla spesa ha detto che nell'applicazione della legge si procederà lentamente. (*Commenti*).

Presidente. Ma, onorevole Bonacci, Ella deve limitarsi ad una semplice dichiarazione.

Bonacci. Se per sventura questa proposta fosse approvata, la legge rimarrebbe lettera morta per la ferrea necessità che deriverebbe dalla mancanza dei mezzi necessari ad attuarla.

Un'ultima considerazione, che è per me la più grave. Non sollevo la questione astratta, se vi siano o non vi siano gl'incorreggibili, e da quali caratteri si distinguano. Ammetto la esistenza degl'incorreggibili; ammetto che il segno esteriore per riconoscerli sia la recidiva. Ma non basta: occorrono altre condizioni per avere il diritto di segregare per

sempre i recidivi, come incorreggibili, dal consorzio sociale.

Queste condizioni sono l'applicazione di tutti i mezzi idonei a prevenire la recidiva. Non parlo dei progressi economici e morali, che sono qualche cosa di vago ed indefinibile. Parlo dei mezzi specificamente e direttamente ordinati a combattere la recidiva. L'onorevole Lucchini e l'onorevole Ferri li hanno indicati; perocchè vi sono stati tra loro dissensi sopra altre materie, ma in ordine al giudizio tecnico di questa legge la scuola positiva s'è trovata pienamente d'accordo colla scuola classica.

Tali mezzi sono: l'applicazione della pena così come vorrebbe la legge penale, il patronato dei liberati dal carcere, largamente diffuso e sviluppato, e finalmente la condanna condizionale.

Io non intendo come siasi potuto pensare alla recidiva, e non sia stata presentata, o sola o con altri provvedimenti, la proposta di applicare nel nostro paese il sistema della condanna condizionale.

Tutti i paesi civili hanno ormai questo istituto: la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti di America, il Belgio ed altri Stati grandi e piccoli.

Guardate come ha proceduto la Francia. Essa obbedendo ad un impulso che v'era stato colà, come vi è stato qui, fece la legge del maggio 1885; ma nell'agosto, cioè tre mesi dopo, aveva già una nuova legge per la prevenzione della recidiva, e nel 1891 fece quella sull'aggravamento e sull'attenuazione delle pene, che è pure una legge diretta a prevenire la recidiva.

E che l'istituto della condanna condizionale abbia fatto ovunque buona prova, risulta da una recente pubblicazione dell'illustre Bodio. (*Rumori*)

Voci. Basta! basta!

Presidente. Ma, onorevole Bonacci...

Bonacci Considerati i risultati di questo istituto in tutti i paesi che lo hanno, perchè mai esso non dovrebbe essere adottato in Italia?

Oso dire, che se vi è un paese nel quale questo istituto dovesse essere introdotto prima che in altri, esso è l'Italia, non solo per le sue condizioni generali rispetto alla criminalità, ma specialmente per la proporzione delle piccole condanne che...

Presidente. Ma, onorevole Bonacci, questo non è più fatto personale.

Voci. Basta! (*Rumori*).

Bonacci. ...rappresentano l'86 per cento del numero generale delle condanne.

Adunque un provvedimento, che avrebbe indubbiamente ottimi risultati morali, recherebbe anche un notevole risparmio nella spesa che lo Stato attualmente sostiene pel mantenimento dei condannati.

E all'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale giorni sono giustificava l'allargamento della pianta e l'aumento del numero degli impiegati coll'immane lavoro imposto dalle 40 o 50 mila domande di grazia, che riceve annualmente, io chiedo: non sarebbe utile di diminuire grandemente questo sterminato numero di domande di grazia? E non vede egli nella condanna condizionale una bella ed utilissima trasformazione parziale del diritto di grazia, il cui esercizio ora spesso si risolve in una inutile e dannosa prodigalità, e che in questo modo diventerebbe un efficacissimo istromento per ottenere la emendazione dei delinquenti?

Concludendo dunque (*Ooh! ooh!*), io non posso ammettere che in quest'anno di grazia si porti qui una legge di eliminazione dei recidivi, senza che contemporaneamente siano presentate proposte per la prevenzione della recidiva. Se l'onorevole ministro (ciò che ormai, dopo le sue dichiarazioni, io non spero) volesse consentire in questo concetto, e presentare con questo disegno di legge profondamente emendato l'altro sulla condanna condizionale, io mi contenterei delle sue promesse in ordine all'attuazione del sistema penitenziario, ed alla diffusione del patronato per i liberati dal carcere.

Non potrei dare il mio voto pel passaggio alla seconda lettura del disegno di legge, come è; lo darei ben volentieri quando il disegno di legge fosse emendato secondo le idee che ho avuto l'onore di esporre. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri per fatto personale. Spero che vorrà dare il buon esempio della brevità.

Ferri. (*Segni di attenzione*). Prometto alla Camera che della mia colpa involontaria, di aver provocato tanti e così diversi fatti personali, io farò ora ampia penitenza, riducendomi a brevissime parole. (*Benissimo!*)

All'amico Franchetti rispondo una cosa

sola: quanto all'Eritrea, i risultati, per un positivista, non sono incoraggianti e i fatti valgono più delle supposizioni.

Franchetti. Questo non è metodo positivo.

Ferri. Gli effetti poi dell'anemia degli altipiani, non può pretendere che si verifichino in un mese od in un anno; tutti sanno che si verificano dopo alcuni anni ed anche alla seconda od alla terza generazione. (*Rumori ed interruzioni*). Come potete impiantare una colonia agricola, se avete la certezza che, alla seconda od alla terza generazione, quella non progredisce e muore? (*Rumori vivissimi ed interruzioni*).

Del resto, l'onorevole Nocito ha citato la mia opinione del 1888. Ma, prima di lui, io avevo avuto occasione, nella seduta del 12 luglio 1898, prendendo occasione dalla proposta fatta dall'onorevole Giolitti per provvedimenti verso i recidivi, aveva avuto occasione di confessare il mio errore, e di dire alla Camera che, per un momento, io aveva avuto l'illusione di pensare ad una colonia penale nell'Eritrea, quando la colonia Eritrea, nel 1888, ci si faceva sperare che fosse un Eldorado od una possibile California per i lavoratori italiani. Quando, poi, si venne a dimostrare, mediante inchieste governative, che la Colonia eritrea non si prestava a questo scopo, io cambiai opinione, e dissi: meglio bonificare le terre d'Italia, che non quelle, non bonificabili, dell'Eritrea.

Cosicché la differenza fra l'onorevole Nocito e me è questa, che io da buon positivista cambio quando i fatti mi obbligano a riconoscere il mio errore, mentre i rappresentanti della scuola classica preferiscono contemplarsi l'ombelico scientifico e non veggono altro. (*Viva ilarità*).

E non mi rimane che rispondere all'onorevole Lucchini, il quale, pur sapendo che in Italia una legge vieta la ricerca della paternità, ha voluto parlare per fatto personale quando io dissi del Codice penale quello, che del resto tutti sanno, e che non c'è bisogno di venire a negare qui; perchè magistrati, avvocati, uomini politici, sanno perfettamente quali sono le condizioni disgraziate della criminalità italiana e gli effetti della nostra legislazione penale.

L'onorevole Lucchini però ha voluto essermi amico eccezionale e ha voluto fare una speciale *réclame* in pieno Parlamento ad un mio articolo pubblicato in una rivista

parigina di venti giorni or sono; e violando anche qui il divieto della ricerca della paternità, ha attribuito a me la paternità dell'idea della asessualizzazione degli anormali, che è, invece, una proposta di legge di un nostro collega deputato al Michigan, signor Edgar, e che io ho riferito in un mio articolo facendo le mie riserve su questo proposito. Del resto si tranquillizzi l'onorevole Lucchini, se egli ha paura che io voglia proporre in Italia questa misura: non so se i miei studi mi ci porteranno; ad ogni modo gli prometto fin d'ora che non l'applicherò a lui, perchè lo credo assolutamente innocuo. (*Viva ilarità*).

Ma quello, che mi preme di rilevare dell'onorevole Lucchini, è la dichiarazione, che egli ha fatto qui, che non darebbe cattedre universitarie a individui, che sostenessero dottrine come quelle che gli onorevoli Ferri e Venturi hanno esposto ieri alla Camera. Ebbene, veda la Camera qual'è il liberalismo scientifico di questo sedicente liberale! Egli vuole anatemiare e togliere la cattedra a coloro, che non la pensano come lui! E tutto questo in nome della libertà del pensiero, e per rispondere all'accusa, che io appunto a lui faceva, che, essendo membro di una Commissione universitaria, un anno fa ha negato l'eleggibilità in diritto penale a giovani studiosissimi, che sono gloria e speranza del pensiero scientifico italiano, come Florian, come Maino, come Sighele...

Lucchini Luigi. Non è vero.

Ferri... ai quali è stata negata la eleggibilità solo perchè appartengono alla scuola positiva moderna e non alla scuola classica dell'ombelico scientifico. (*Ilarità — Rumori*).

Lucchini Luigi. Di fronte a queste volgarità non rispondo!

Ferri. Questi sono fatti! Del resto è Lei che ha dato l'esempio del pettegolezzo...

Lucchini Luigi. No, no!

Ferri... portando qui nella Camera, che si dovrebbe occupare di questioni serie e collettive, i piccoli battibecchi, che abbiamo noi nelle nostre riviste, che, per fortuna, la Camera non ha il tempo di andare a leggere.

Ma voglio rilevare il fatto più personale, ed è l'ultimo, cui ha accennato l'onorevole Lucchini. Egli ha detto che vi sono professori ai quali fu tolta la cattedra perchè non facevano lezione: se egli ha voluto

alludere a me, che nel 1894 ho visto togliermi la cattedra dell'università di Pisa, conquistata coi miei lavori, rispondo che la mancanza delle lezioni è stato un pretesto dichiarato falso dai libretti delle mie lezioni. (Mormorio).

Codacci-Pisanelli. Chiedo di parlare.

Ferri. Io ho fatto 25 lezioni all'anno, di un'ora e mezzo l'una; (Oh! oh! — Rumori) e domando quanti ce n'è di deputati professori che faranno 25 o 40 lezioni all'anno. (Rumori).

È noto alla Camera che io a Pisa ero professore senza stipendio, per l'incompatibilità parlamentare: nonostante che fossi senza stipendio, mi assumevo le spese di viaggio e dell'albergo...

Voci. Di viaggio no!

Ferri... per andare a far lezione. Altri deputati prendono lo stipendio e non fanno alcuna lezione. (Oh! oh!)

Voci. Fanno male!

Ferri. Debbo dire, a cagion d'onore per l'onorevole Baccelli, che, quando egli fu ministro della pubblica istruzione nel 1895, riconobbe che la cattedra m'era stata tolta per un'ingiustizia, e me la riosse; ma egli può attestare alla Camera che io ho preferito di rinunciare allo stipendio della cattedra governativa per restar libero docente. Perché io la libertà, onorevole Lucchini, la applico agli altri e la voglio per me stesso; la libertà di pensiero poi la voglio sia nella mia vita privata, sia nella cattedra, sia per giudicare la sufficienza intellettuale dei miei avversari. (Bravo! Bene! all'estrema sinistra — Commenti — Interruzioni).

Presidente. Per che cosa ha domandato di parlare, onorevole Codacci-Pisanelli?

Codacci-Pisanelli. Avendo avuto l'onore di far parte della Facoltà giuridica dell'Università di Pisa, allorchè fu deliberato sul fatto dell'onorevole Ferri, protesto contro le sue parole.

Ricordo che tutta la Facoltà unanime sottoscrisse una dichiarazione, che fu anche pubblicata sui giornali. (Rumori all'estrema sinistra).

Ferri. Quello fu un pretesto! Ma già troppo si è parlato nella Camera di queste cose!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Prego la Camera di ascoltarmi soltanto per

due minuti, tanto più che io non parlerò nè di concorsi, nè di esami.

L'onorevole Bonacci ha testè affermato che ad alcuni argomenti, da lui anche ricordati, non era venuta risposta da questo banco. Io credo, e me ne appello alla Camera, di potere affermare il contrario. L'onorevole Bonacci ha accennato alla necessità di coordinare questa legge con un'altra per la condanna condizionale: ed io ricordo che, alla fine del mio discorso, io dichiarai appunto che ciò intendevo di fare dopo completati gli studi necessari.

Ma noi non possiamo discutere contemporaneamente i due progetti. Anche in altri paesi prima venne la legge di difesa contro i delinquenti recidivi, e poi quella intorno alla condanna condizionale. Armiamo la società dei mezzi necessari a tutelarla contro i delinquenti pericolosi; provvederemo poi agli altri scopi ai quali risponde una legge per la libertà condizionale.

Quanto alle altre considerazioni fatte dall'onorevole Bonacci in un campo assolutamente teorico ed astratto, esse non menomano in alcun modo l'importanza e l'efficacia della legge in discussione. Essa potrà in questa o quella parte essere completata: ma nelle sue disposizioni fondamentali risponde allo scopo a cui tutti miriamo. Perciò, checchè ne pensi l'onorevole amico Bonacci, io confido che il voto della Camera in ordine a questa legge sarà pienamente favorevole alla nostra proposta. (Bene! Bravo! — Approvazioni).

Voci. Ai voti! ai voti!

Votazione pel passaggio alla seconda lettura del disegno di legge circa gli obblighi dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico.

Presidente. Veniamo dunque ai voti. Anzitutto si tratta di deliberare circa il passaggio alla seconda lettura del disegno di legge riguardante gli obblighi dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico.

Vi sarebbe un ordine del giorno presentato dall'onorevole Nofri. Esso è il seguente:

« La Camera, convinta che il disegno di legge in discussione tende, senza alcuna necessità, specie dopo il passaggio alla seconda

lettura dell'altro disegno di legge sul divieto di coalizione e di sciopero in confronto al personale ferroviario, postale e telegrafico, a creare per quel personale una vera e propria schiavitù civile ed economica, sottraendolo quindi anche ai suoi giudici naturali, e ciò ogni qual volta il Governo e le Compagnie private, esercenti le nostre ferrovie, possano ritenerlo utile od opportuno, delibera di non passare alla seconda lettura. »

Ma, come fin da ieri ho osservato all'onorevole Nofri, questo suo ordine del giorno non può esser posto a partito; poichè il regolamento prescrive che il voto della Camera relativo al passaggio alla seconda lettura di un disegno di legge non deve essere motivato.

Onorevole Nofri, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Nofri. Consento a ritirarlo. Ma francamente mi sarei aspettato che o il ministro dell'interno o quello delle poste e dei telegrafi o quello dei lavori pubblici avessero risposto qualche cosa, se non alla critica, che feci alla proposta di legge, almeno alle osservazioni pratiche, che accompagnavano la critica stessa.

Presidente. Dunque l'onorevole Nofri ritira il suo ordine del giorno.

La Camera deve ora deliberare se intenda passare alla seconda lettura su questo disegno di legge.

Sopra questa questione è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Gattorno, Costa Andrea, Basetti, Garavetti, Del Balzo Carlo, Taroni, Prampolini, Bissolati, Girardini, Socci, Agnini, De Felice-Giuffrida, De Marinis, Bertesi, Pipitone, Mazza, Nofri, Celli, Guerci, Valeri, Ferri, Marcora, Morgari, Pala, Pantano, Credaro e Caldesi.

Si procederà dunque alla votazione nominale. Coloro, che approvano il passaggio alla seconda lettura di questo disegno di legge, risponderanno *sì*; coloro, che non l'approvano risponderanno *no*.

Si faccia la chiama.

Costa Alessandro, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì*:

Afan de Rivera — Aguglia — Aliberti — Anzani — Arcoleo — Arnaboldi.

Bacelli Guido — Barracco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Biancheri — Binnelli — Biscaretti — Bonacossa — Bonardi

— Bonfigli — Bonin — Borsarelli — Brunetti Eugenio — Brunialti.

Caffarelli — Calabria — Calissano — Calleri Giacomo — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Cantalamessa — Capinna — Capaldo — Cappelli — Carcano — Carmine — Casale — Casalini — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Cerirna-Mayneri — Chiapusso — Chinaglia — Cimorelli — Clemente — Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coletti — Colombo Giuseppe — Colombo Quattrofrati — Colonna Prospero — Colosimo — Contarini — Conti — Costa Alessandro — Costantini — Cottafavi — Curioni — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — D'Alaya-Valva — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Bernardis — De Donno — De Martino — De Mita — De Nava — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Cammarata — Di Rudini Antonio — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donadio — Donnaperna.

Facta — Falconi — Fani — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Finardi Finocchiaro-Aprile — Fortis — Franchetti — Frola — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gabba — Galimberti — Galletti — Gallo — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — Giuliani — Grassi-Pasini — Greppi — Grippo — Grossi.

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Lochis — Lucernari — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Majorana Angelo — Mancini — Marazzi Fortunato — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mascia — Massimini — Matteucci — Mauro — Maury — Mazzella — Mazziotti — Medici — Menafoglio — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Montiguarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Niccolini.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi.

Pais-Serra — Palizzolo — Palumbo — Panzacchi — Papadopoli — Perrotta — Piccolo-Cupani — Piola — Piovene — Podestà — Pompilj.

Radice — Reale — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino —

Rocca Fermo — Rogna — Romano — Rosselli — Rossi Enrico — Rovasenda — Ruffo.

Sacconi — Salandra — Santini — Saporo — Scaramella Manetti — Schiratti — Scotti — Sella — Senise — Serralunga — Sili — Sola — Sormani — Soulier — Spirito — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Testasecca — Tiepolo — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi.

Vagliasindi — Vendemini — Venezia — Venturi — Vienna — Villa — Vollaro — De Lieto.

Weil-Weiss.

Zeppa.

Rispondono no:

Aggio — Agnini — Angiolini.

Barzilai — Basetti — Beduschi — Bertesi — Bissolati.

Caldesi — Celli — Costa Andrea — Credaro.

De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — De Marinis — De Nobili.

Falletti — Farina Emilio — Fazi — Ferri — Fracassi.

Gallini — Garavetti — Gattorno — Ghilini — Giampietro — Girardini — Giusso — Guerci.

Imperiale.

Lojodice — Lucchini Luigi.

Marcora — Marescalchi Alfonso — Morgari.

Nocito — Nofri.

Pala — Pavia — Pipitone — Poli — Prampolini.

Sacchi — Socci.

Taroni — Tecchio.

Valeri.

Sono in congedo:

Alessio.

Bacci — Bastogi — Bertoldi — Brunetti Gaetano.

Calderoni — Civelli — Costa-Zenoglio.

Della Rocca.

Frascara.

Lucifero.

Pasolini-Zanelli — Pini.

Romanin-Jacur.

Spada.

Tozzi.

Wollemberg.

Sono ammalati:

Bracci.

Colonna Luciano.

Florena.

Lugli.

Panattoni.

Ruggieri.

Sani — Scaglione.

Testa — Trincherà — Turrisi.

È in missione:

Martini.

Assenti per ufficio pubblico:

Pascolato.

Toaldi.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione nominale sopra il passaggio alla seconda lettura sul disegno di legge: Obblighi dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico.

Votanti	253
Maggioranza	127
Risposero sì	206
Risposero no	47

(La Camera delibera di passare alla seconda lettura del disegno di legge).

Pelloux, presidente del Consiglio, Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Vorrei pregare la Camera, dichiarando però di lasciarla perfettamente arbitra nelle sue deliberazioni, che questo disegno di legge, che è strettamente connesso coll'altro, che porta il numero 143, fosse deferito all'esame della stessa Commissione, che è stata nominata dagli Uffici per l'altro disegno di legge.

Molte voci. Sì! sì! Ha ragione!

Pansini. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Pansini. Noi ci opponiamo alla proposta fatta dal presidente del Consiglio perchè contraria al regolamento. (*Commenti — Conversazioni — Rumori*).

Presidente. Il regolamento dice così: « Articolo 56. Quando la Camera risolve di passare alla seconda lettura, il progetto è trasmesso ad una Commissione.

« La Commissione è eletta di solito dagli Uffici presso i quali la discussione si limita agli articoli della legge; però la Camera può deliberare di eleggerla essa stessa o domandarne l'elezione al presidente. »

Non mi par dunque che la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio sia contraria al regolamento. (*Commenti — Interruzioni*).

Triepi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Triepi. Prego l'onorevole presidente del Consiglio, se la mia preghiera può arrivare sino a lui, di non insistere nella sua proposta. (*Interruzioni*).

Mi pare che sarebbe più opportuno deferire la nomina dei commissari, che debbono esaminare questo disegno di legge, al presidente della Camera. La legge ha tal carattere che la proposta si presenta accettabile.

Pelloux, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Ho dichiarato fin da principio che lasciavo libera la Camera di fare quello che credeva meglio, e che facevo solamente questa proposta, perchè mi pareva che questo disegno di legge fosse strettamente connesso con l'altro; ma dichiaro che non insisto affatto, e lascio la Camera libera di deliberare come vuole.

Voci. Allora ritiri la proposta!

Altre voci. No! no! (*Interruzioni — Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio!

Pelloux, presidente del Consiglio. Quanto alla proposta dell'onorevole Triepi, debbo dichiarare che non potrei, pel momento, accettarla; perchè non posso impegnare la volontà del presidente della Camera. Per parte mia, poi, e per ragioni che è facile comprendere, non potrei assumere siffatta responsabilità.

Presidente. Onorevole Triepi, insiste nella sua proposta?

Triepi. La ritiro!

Presidente. Dunque il presidente del Consiglio non insiste nella sua proposta.

Suardo Alessio. Domando di parlare.

De Nava. Domando di parlare.

Vollaro-De Lieto. Domando di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Suardo Alessio.

Suardo Alessio. Non mi pare che il presidente del Consiglio abbia ritirato la sua proposta. Per parte mia credo che la Camera possa legalmente deliberare su questa proposta che in ogni caso faccio mia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

De Nava. Avevo domandato di parlare per fare la stessa proposta, che ha fatto l'onorevole Suardo. Dichiaro poi che a me non pare che, deferendo la nomina al presidente, si faccia cosa contraria al regolamento; perchè è anche questa una forma di elezione delle Commissioni. Sotto questo aspetto, mi associo alla proposta di deferire l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione. (*Rumori in vario senso*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro-De Lieto.

Vollaro-De Lieto. Volevo fare la stessa osservazione del collega De Nava. Mi associo alla sua proposta, solo aggiungendo che vi sono molti altri casi, nei quali la Camera ha così deliberato. (*Rumori — Segni d'impazienza*).

Presidente. Allora veniamo ai voti.

Gli onorevoli Suardo Alessio, De Nava e Vollaro-De Lieto propongono che il disegno di legge in questione sia deferito allo studio della stessa Commissione che è stata nominata stamane per esaminare il disegno di legge per modificazioni alla legge di pubblica sicurezza ed all'editto sulla stampa.

Voci all'estrema sinistra. Domandiamo la votazione nominale su questa proposta. (*Oh! oh! — Rumori*).

Pipitone. Domando di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Onorevoli colleghi, prendano i loro posti e facciano silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone. (*Rumori*).

Lascino la facoltà di parlare!

Pipitone. Prego i miei onorevoli colleghi di non volere per una ragione di nessuna importanza politica dare uno strappo al regolamento. (*Oh! oh! — Rumori*).

Faccio osservare che il regolamento stabilisce tre forme soltanto per la nomina delle Commissioni: essa può essere eletta o dagli Uffici, o dalla Camera, o può esserne deferita la nomina al presidente: uscendo da queste tre forme si viola il regolamento. Ora il volere in questo caso derogare al regolamento

sarà una violenza da parte della maggioranza, e una violenza non giustificata da necessità alcuna; perchè il presidente del Consiglio non ha posto la questione di fiducia sulla sua proposta, ma anzi ha lasciato libera la Camera.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Pipitone. Io credo che si debbano assolutamente rispettare le forme volute dal regolamento: e, ripeto, fuori di queste tre forme non c'è che l'illegalità e la violenza. (*Rumori*).

Ferri. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. (*Vivissimi rumori*).

Presidente. Ne ha facoltà.

Ferri. L'articolo 56 del regolamento stabilisce il diritto della maggioranza e le garantigie della minoranza. Se l'articolo del regolamento dà alla maggioranza la facoltà di accettare la proposta dei nostri due colleghi, noi ci sottometeremo; ma, se il regolamento non riconosce questa facoltà, siamo sicuri che la maggioranza dei nostri colleghi darà a noi l'esempio di rispettare le garantigie contenute nel regolamento.

Ora questo articolo dice: « Quando la Camera risolve di passare alla seconda lettura, il progetto è trasmesso ad una Commissione. La Commissione è eletta di solito dagli Uffici presso i quali la discussione si limita agli articoli della legge: però la Camera può deliberare di eleggerla essa stessa o deferirne l'elezione al Presidente. »

Ora qui c'è un equivoco: i nostri colleghi proponenti devono precisare la loro proposta; il proporre che la Commissione sia quella stessa nominata dagli Uffici questa mattina, non è eleggere la Commissione (*Oh! Oh! — Rumori — Interruzioni*).

Parlamentarmente parlando, eleggere vuol dire mettere una scheda coi nomi nell'urna; e coloro che conseguono la maggioranza dei voti sono gli eletti.

Ma, quando avete una Commissione già nominata dagli Uffici questa mattina, voi non eleggete più una Commissione, non venite a costituire con l'elezione una nuova Commissione.

Quindi noi crediamo che sia assolutamente contraria al regolamento la proposta di deferire ad una Commissione già costituita lo esame di questo disegno di legge. Se la Camera vuole, può eleggere direttamente questa Commissione. Ma noi crediamo che la Presi-

denza non possa mettere a partito una proposta come quella, che fu fatta testè da alcuni nostri colleghi. (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente. Osservo anzitutto all'onorevole Ferri che, se io avessi creduto che il regolamento si opponesse alla fatta proposta, non avrei neppure lasciato aprire la discussione.

Ferri. Questa è l'opinione sua personale, che noi rispettiamo!

Presidente. Io sono qui custode del regolamento, e credo che la Camera possa legittimamente deferire l'esame del disegno di legge alla Commissione nominata stamane, poichè non credo che un tal sistema sia antiregolamentare. (*Interruzioni del deputato Ferri — Rumori vivissimi*).

Manna. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. Io proporrei che la Commissione venisse nominata dalla Camera; (*Oh!*) perchè, facendo una votazione nominale, noi verremmo pubblicamente a nominare la Commissione, che, invece, deve essere nominata per scrutinio segreto. Dunque, una volta che il regolamento dice che la Commissione può essere nominata dalla Camera o dal presidente, propongo che la nomina sia fatta dalla Camera. (*Vivissimi rumori*).

Presidente. Dunque abbiamo tre proposte: la prima degli onorevoli Suardo Alessio, De Nava e Vollaro-De Lieto perchè questo disegno di legge sia trasmesso alla Commissione nominata stamane dagli Uffici; la seconda degli onorevoli Ferri, Pansini e Pipitone perchè la nomina della Commissione sia fatta dagli Uffici; la terza dell'onorevole Manna che propone che la Commissione sia eletta dalla Camera. Sopra la prima di queste proposte è stata chiesta la votazione nominale (*Rumori*) dagli onorevoli Taroni, Pansini, Angiolini, Beduschi, Aggio, Bertesi, Ferri, Girardini, Costa Andrea, Socci, Nofri, Manna, De Felice, Del Balzo Carlo, Gallini e Celli. (*Rumori — Interruzioni*).

Procederemo dunque alla votazione nominale (*Rumori*) sulla proposta degli onorevoli Suardo Alessio, De Nava e Vollaro-De Lieto, i quali propongono che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione eletta stamane dagli Uffici.

Coloro che intendono approvare questa proposta, risponderanno sì; coloro, che non intendono approvarla, risponderanno no.

Facciano silenzio!

Si faccia la chiama.

Fulci Nicolò, segretario, fa la chiama.

Presidente. Sono dispiacente di annunciare che la Camera non è in numero.

Dichiaro dunque nulla la votazione. La Camera è di pieno diritto convocata per domani alle 14 e con lo stesso ordine del giorno.

In principio della seduta di domani si rinnoverà la votazione nominale.

La seduta termina alle ore 20.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. Rinnovamento della votazione nominale sulla proposta dei deputati Suardo A., De Nava e Vollaro-De Lieto, di deferire lo esame del disegno di legge circa gli obblighi dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico, alla stessa Commissione nominata dagli Uffici per l'esame del disegno di legge per modificazioni alla legge di Pubblica Sicurezza ed all'Editto sulla stampa.

3. Seguito della discussione in prima lettura del disegno di legge sui delinquenti recidivi.

Discussione dei disegni di legge:

4. Sull'autonomia delle Università, Istituti e scuole superiori del Regno (*Urgenza*) (20).

5. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno (*Approvato dal Senato*) (118).

6. Prestiti per esecuzione di opere concernenti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili (32).

7. Riforma del procedimento sommario (15) (n. 207 della 1^a Sessione).

8. Convenzione colla Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione della città e dei territori del Benadir e del rispettivo Hinterland (34) (n. 220 della 1^a Sessione).

9. Modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari (108) (193 della 1^a Sessione).

10. Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortuni sul lavoro (105).

11. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale (17) (n. 88 della 1^a Sessione).

12. Modificazioni agli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica (48) (n. 90 della 1^a Sessione).

13. Lotteria a favore del Comitato milanese per l'erezione di un monumento nel cimitero di Musocco (102) (n. 278 della 1^a Sessione).

14. Aggregazione dei Comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano (109) (n. 242 della 1^a Sessione).

15. Modificazione all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1890, n. 7321, relativa agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (28).

16. Modificazioni nelle norme che regolano le pensioni agli operai avventizi della Regia Marina (124) (*Urgenza*) (n. 148 della 1^a Sessione).

17. Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo « Garibaldi » in Tunisi (33).

18. Seguito della discussione sul disegno di legge: Polizia sanitaria degli animali (93) (n. 131 della 1^a Sessione).

19. Svolgimento della seguente mozione del deputato Vischi ed altri: « La Camera invita l'onorevole ministro del tesoro d'invviare alla Giunta del bilancio per alligarsi al consuntivo già presentato, l'elenco di quei membri del Parlamento i quali percepiscono assegni di qualsiasi specie sul bilancio dello Stato. »

20. Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed ampliamento degli istituti di chimica annessi alla Regia Università di Torino (123).

21. Provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni. (114).

22. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra nel quadriennio dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1903. (131).

23. Norme circa la costituzione dei gabinetti dei ministri e dei sotto-segretari di Stato. (127).

24. Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'Arcispedale di S. Maria Nuova in

Firenze a favore delle RR. Gallerie di detta città (149).

25. Modificazione della legge sull'ordinamento dell'esercito. — Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (*Approvato dal Senato*) (119).

26. Modificazione dell'articolo 80 della legge elettorale politica (142).

Ordine del giorno delle tornate mattutine.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Aumento delle Congruè parrocchiali; Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle sopresse Chiese ricettizie e Comunità curate; Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante nel patrimonio delle sop-

presse corporazioni religiose (14) (n. 309 della 1ª Sessione).

Discussione dei disegni di legge:

2. Provvedimenti definitivi sugli Istituti di previdenza ferroviari (119-A-C) (246 della 1ª Sessione).

3. Costituzione in Comune autonomo della frazione Bagni di Montecatini (55).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma 1899 — Tip. della Camera dei Deputati.